

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

**GAZZETTA**  **UFFICIALE**  
**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**PARTE PRIMA**

**Roma - Mercoledì, 29 aprile 1992**

**SI PUBBLICA TUTTI  
I GIORNI NON FESTIVI**

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 05001**

**N. 71**

**COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI**

**DELIBERAZIONE 22 aprile 1992.**

**Tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi dal 1° maggio 1992 al 30 aprile 1993. (Provvedimento n. 5/1992).**



## S O M M A R I O

### COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

**DELIBERAZIONE 22 aprile 1992. — Tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi dal 1° maggio 1992 al 30 aprile 1993. (Provvedimento n. 5/1992) . . . . .** *Pag.* 5

#### Allegato A). Norme tariffarie:

##### *Titolo I - Veicoli a motore:*

Capo I - Norme comuni a tutti i settori	» 35
Capo II - Norme relative ai settori I e II . . . . .	» 52
Capo III - Norme relative al settore III . . . . .	» 56
Capo IV - Norme relative al settore IV . . . . .	» 60
Capo V - Norme relative al settore V	» 67
Capo VI - Norme relative al settore VI . . . . .	» 69
Capo VII - Norme relative al settore VII	» 71
Capo VIII - Norme relative alle carte verdi	» 72
Capo IX - Norme relative alla forma tariffaria «4R» . . . . .	» 73

##### *Titolo II - Natanti:*

Capo I - Norme comuni ai settori I e II . . . . .	» 76
Capo II - Norme relative al settore I . . . . .	» 79
Capo III - Norme relative al settore II . . . . .	» 82

##### *Titolo III - Gare e competizioni sportive:*

Capo I - Norme comuni a tutti i settori	» 85
Capo II - Norme relative al settore I - Corse automobilistiche . . . . .	» 88
Capo III - Norme relative al settore II	» 91
Capo IV - Norme relative al settore III . . . . .	» 93

#### Allegato B): Condizioni generali di assicurazione:

##### *Titolo I - Veicoli a motore:*

Capo I - Condizioni generali di assicurazione . . . . .	» 97
Capo II - Condizioni aggiuntive per l'assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria (valide soltanto se espressamente richiamate) . . . . .	» 103
Capo III - Condizioni speciali (valide soltanto se espressamente richiamate) . . . . .	» 105
Capo IV - Appendici assicurative di vincolo - Clausole . . . . .	» 112
Capo V - Appendice per estensione della garanzia alla circolazione all'estero	» 116

**Titolo II - Natanti:**

Capo I	- Condizioni generali di assicurazione . . . . .	Pag. 117
Capo II	- Condizioni aggiuntive per l'assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria (valide soltanto se espressamente richiamate) . . . . .	» 121
Capo III	- Appendici assicurative di vincolo - Clausele . . . . .	» 123

**Titolo III - Gare e competizioni sportive:****Sezione I - Veicoli a motore:**

Capo I	- Condizioni generali di assicurazione . . . . .	» 125
Capo II	- Condizioni aggiuntive per l'assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria (valide soltanto se espressamente richiamate) . . . . .	» 128
Capo III	- Appendice responsabilità civile dell'organizzatore per danni non causati dalla circolazione dei veicoli . . . . .	» 129

**Sezione II - Natanti:**

Capo I	- Condizioni generali di assicurazione . . . . .	» 130
Capo II	- Condizione aggiuntiva per l'assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria (valida soltanto se espressamente richiamata) . . . . .	» 133
Capo III	- Appendice responsabilità civile dell'organizzatore per danni non causati dalla navigazione dei natanti . . . . .	» 134

# DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

## COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 22 aprile 1992.

**Tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi dal 1° maggio 1992 al 30 aprile 1993. (Provvedimento n. 5/1992).**

### LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e le successive disposizioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nonché il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 748, recante agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il provvedimento n. 14/1991 della Giunta del Comitato interministeriale dei prezzi con il quale sono state stabilite le tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi dal 1° maggio 1991 al 30 aprile 1992;

Visto il provvedimento n. 16/1991 della Giunta del Comitato interministeriale dei prezzi con il quale sono state modificate le tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti, da applicarsi dal 1° maggio 1991 al 30 aprile 1992;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1991 con il quale è stato confermato anche per l'anno 1992 che i contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e relativi alle autovetture in servizio privato compresi il noleggio e la locazione (settore tariffario I) ed agli autolassametri (settore tariffario II) possono essere stipulati o rinnovati soltanto nella forma tariffaria "bonus-malus" oppure in quella con clausola di "franchigia";

Considerato che con lo stesso decreto e per i medesimi settori tariffari sono state stabilite le misure minime e massime del contributo dell'assicurato al risarcimento del danno per le forme tariffarie con clausola di "franchigia" da applicarsi dal 1° maggio 1992 al 30 aprile 1993 e fissate rispettivamente in L. 60.000 e L. 1.000.000;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1991 con il quale è stata determinata la misura del contributo che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile autoveicoli sono tenute a versare per l'anno 1992 all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione del "Fondo di garanzia per le vittime della strada";

Visto l'articolo 25, comma 6, della legge 28 febbraio 1990, n. 38, con il quale è stata determinata la misura del contributo di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1992, con il quale sono stati stabiliti gli importi complessivi dei caricamenti sui premi dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti per il periodo 1° maggio 1992 - 30 aprile 1993;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 242, concernente la disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione nel territorio della Repubblica dei veicoli a motore e dei natanti immatricolati o registrati in Stati esteri;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge Comunitaria per il 1991);

Viste le proposte di nuove tariffe presentate dalle imprese di assicurazione;

Esaminata la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ha precedentemente sentito la Commissione di

cui al decreto ministeriale 20 febbraio 1991, proposta secondo la quale le tariffe dei premi, presentate dalle imprese, non possono essere approvate in quanto, articolate in una vasta gamma di ipotesi per la frequenza dei sinistri, per i tassi di rendimento finanziario delle riserve, per i tassi di inflazione, per le coperture rese obbligatorie dalla "legge Comunitaria" per il 1991, portano, in tutti i casi, alla determinazione di valori di premio puro non compatibili con quelli cui è pervenuta la predetta Commissione;

Esaminata, infine, la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ha precedentemente sentito la Commissione di cui al decreto ministeriale 20 febbraio 1991, proposta secondo la quale non può essere accettata la richiesta, formulata dalla società Lloyd Adriatico, di riduzione della franchigia per i contraenti che abbiano superato il 60° anno di età, data la impossibilità di correlare l'età del contraente della polizza con i risultati della guida del veicolo che può essere affidata anche a persone diverse;

Considerato che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto delle indicazioni della predetta Commissione, le cui motivazioni devono intendersi qui recepite, ha ritenuto in particolare più adeguate alle condizioni nelle quali dovrà operare la nuova Tariffa le ipotesi globalmente formulate dalla Commissione stessa ed i relativi risultati ed ha quindi proposto di:

- stabilire per il periodo dal 1° maggio 1992 al 30 aprile 1993 altre tariffe;
- modificare, per i settori tariffari I e II, la composizione delle zone territoriali;
- modificare, per i settori tariffari I e II, i coefficienti relativi alle zone territoriali II.a, II.b, III.a e III.b;
- modificare, per i settori tariffari I e II, le classi di potenza fiscale ed i relativi coefficienti;
- modificare, per i settori tariffari I, II, IV (esclusi i motocarri) e VI, i massimali di garanzia ed i relativi coefficienti, fermi restando i massimali minimi previsti dalla tariffaria;
- modificare le percentuali di sconto per le tariffe con franchigia;
- modificare la struttura tariffaria relativa ai motoveicoli ad uso privato;
- determinare differenti tariffe in relazione alle diverse misure dei carichi adottate dalle singole imprese nell'ambito dei limiti minimo e massimo stabiliti con il decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Considerato che le proposte formulate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le motivazioni sopra esposte trovano rispondenza nell'indagine effettuata dalla Commissione ministeriale costituita con il decreto ministeriale 20 febbraio 1991;

Ritenuto che, in base alla legge 26 febbraio 1977, n. 39, il parere della Commissione ministeriale predetta sostituisce quello della Commissione centrale prezzi, di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347;

Considerata l'urgenza (art. 3 del D.L.C.P.S. n. 896 del 15 settembre 1947);

## Delibera:

A decorrere dal 1° maggio 1992 e fino al 30 aprile 1993 le tariffe dei premi da applicare ai contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono stabilite come segue:

### Art. 1

#### 1) ASSICURAZIONI RELATIVE AI VEICOLI A MOTORE DEL SETTORE I (AUTOVETTURE IN SERVIZIO PRIVATO, AUTOVETTURE DA NOLEGGIO CON CONDUCENTE) E DEL SETTORE II (AUTOTASSAMETRI)

La misura dei premi si determina a seconda delle caratteristiche tecniche del rischio assicurato, moltiplicando il premio di riferimento per i coefficienti di seguito indicati relativamente alle potenze fiscali, ai massimali ed alle zone territoriali. Il risultato così ottenuto deve essere moltiplicato, a seconda che il contratto sia stipulato nella forma tariffaria "bonus-malus" od in quella con clausola di "franchigia fissa ed assoluta", per i coefficienti indicati, rispettivamente, alle successive lettere A) e B).

Potenze fiscali.	Coefficienti di premio
----	----
fino a 8 c.v.	1,00
da oltre 8 fino a 10 c.v.	1,20
da oltre 10 fino a 12 c.v.	1,65
da oltre 12 fino a 14 c.v.	1,75
da oltre 14 fino a 16 c.v.	2,25
da oltre 16 fino a 18 c.v.	2,60
da oltre 18 fino a 20 c.v.	3,20
oltre 20 c.v.	4,00

Massimali										Coefficienti di premio
---										---
1.500	700	300	milioni	.	.	.	.	.	.	1,00
1.500	1.500	1.500	"	.	.	.	.	.	.	1,04
2.000	2.000	2.000	"	.	.	.	.	.	.	1,06
3.000	3.000	3.000	"	.	.	.	.	.	.	1,08
4.000	4.000	4.000	"	.	.	.	.	.	.	1,10
5.000	5.000	5.000	"	.	.	.	.	.	.	1,12
7.000	7.000	7.000	"	.	.	.	.	.	.	1,14
10.000	10.000	10.000	"	.	.	.	.	.	.	1,16

Zone territoriali													Coefficienti di premio	
---													---	
I.a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,00
I.b	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,85
II.a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,75
II.b	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,70
III.a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,65
III.b	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,60
IV.a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,55
IV.b	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,50

Distribuzione delle province e delle targhe speciali nelle zone territoriali:

Zona I.a: Firenze - La Spezia - Lucca - Massa - Pistoia;

Zona I.b: AFI - Bologna - CD - EE - FTASE - Genova - Pisa - Roma - Savona - SCV - SMOM - Targhe Estere - Trieste;

Zona II.a: Cagliari - Forlì - Imperia - Livorno - Modena - Napoli - Nuoro - Ravenna - Sassari - Torino;

Zona II.b: Ancona - Arezzo - Bari - Bergamo - Bolzano - Brescia - Brindisi - Como - Cremona - Gorizia - Grosseto - Macerata - Milano - Padova - Parma - Pavia - Pesaro - Pescara - Piacenza - Reggio Calabria - Reggio Emilia - RSM - Sondrio - Taranto - Trento - Treviso - Venezia - Verona - Vicenza;

Zona III.a: Alessandria - Asti - Caserta - Cuneo - Ferrara - Foggia - Latina - Mantova - Perugia - Pordenone - Rieti - Siena - Udine - Varese - Vercelli;

Zona III.b: Aosta - Ascoli Piceno - Belluno - Catanzaro - Chieti - Frosinone - L'Aquila - Novara - Oristano - Salerno - Teramo;

Zona IV.a: Benevento - Catania - Lecce - Matera - Messina - Palermo - Potenza - Rovigo - Terni - Viterbo;

Zona IV.b: Agrigento - Avellino - Caltanissetta - Campobasso - Cosenza - Enna - Isernia - Ragusa - Siracusa - Trapani.

A) Tariffa "bonus-malus".

Il premio di riferimento è pari a L. 367.749, ad eccezione delle seguenti imprese per le quali si applicano i premi di riferimento indicati a fianco di ciascuna di esse:

1)	ASCOROMA	L.	365.165
2)	AZZURRA ASSICURAZIONI	L.	362.632
3)	BANCA NAZIONALE COMUNICAZIONI	L.	349.290
4)	COMPAGNIA DI ASS. DI MILANO	L.	365.165
5)	LA FONDIARIA ASS.NI	L.	365.165
6)	MANNHEIM	L.	365.165
7)	NORDEST	L.	362.632
8)	PADANA	L.	345.818
9)	RHONE MEDITERRANEE	L.	362.632
10)	RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA'	L.	365.165
11)	SASA	L.	365.165
12)	SAT	L.	345.818
13)	SIS	L.	365.165
14)	SYSTEMA TERRA	L.	345.818

Classi di merito	Coefficienti di premio
--	--
1	0,50
2	0,53
3	0,56
4	0,59
5	0,62
6	0,66
7	0,70
8	0,74
9	0,78
10	0,82
11	0,88
12	0,94
13	1,00
14	1,15
15	1,30
16	1,50
17	1,75
18	2,00

**TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE**

Classe di merito	Classe di assegnazione per il periodo annuo successivo in base ai sinistri "osservati"				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

**B) Tariffa con clausola di "franchigia fissa ed assoluta".**

Per franchigie di L. 60.000-100.000-200.000, rispettivamente per veicoli fino a 10 c.v., da oltre 10 c.v. fino a 14 c.v. e di oltre 14 c.v., i premi di tariffa corrispondono a quelli della forma tariffaria "bonus-malus" per la classe 13, moltiplicati per il coefficiente 0,76.

Per franchigie di L. 100.000-200.000-300.000, rispettivamente per i veicoli fino a 10 c.v., da oltre 10 c.v. fino a 14 c.v. e di oltre 14 c.v., i premi di tariffa corrispondono a quelli della forma tariffaria "bonus-malus" per la classe 13, moltiplicati per il coefficiente 0,73

Per i contratti stipulati dalla società Lloyd Adriatico nella forma tariffaria denominata "4R" la misura dei premi si determina moltiplicando il premio di riferimento, pari a L. 231.794, per i coefficienti relativi alle potenze fiscali, ai massimali ed alle zone territoriali.

Per i contratti stipulati con la formula tariffaria denominata "4R" che si riferiscono a veicoli già assicurati nella forma tariffaria "bonus-malus" la società Lloyd Adriatico, tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione di cui all'art. 2 del decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con

modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, rilasciata dal precedente assicuratore, applicherà una franchigia iniziale fissata nelle percentuali del premio di tariffa come indicato nella seguente tabella:

Classe di assegnazione risultante dall'attestazione rilasciata dal precedente assicuratore	Misura della franchigia
----	----
1-2-3-4-5-6-7-8-9 . . . . .	25% del premio di tariffa
10-11 . . . . .	50% " " " "
12-13 . . . . .	100% " " " "
14-15-16 . . . . .	110% " " " "
17-18 . . . . .	120% " " " "

In nessun caso la misura della franchigia può essere superiore a L. 1.000.000 secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 luglio 1991.

## 2) ASSICURAZIONI RELATIVE AI VEICOLI A MOTORE DEL SETTORE III (AUTOBUS).

### A) Tariffe a premio fisso

a) Autobus in servizio di linea extraurbano, da turismo e da noleggio o ad uso privato.

La misura dei premi si determina a seconda delle caratteristiche tecniche del rischio assicurato, moltiplicando il premio di riferimento per i coefficienti di seguito indicati relativamente ai massimali ed alle zone territoriali. Il premio di riferimento è relativo ad autobus con numero complessivo di posti a sedere ed in piedi, indicato dalla carta di circolazione, compreso da 30 a 40. Per ogni posto eccedente i 40 od inferiore ai 30 il premio di tariffa è, rispettivamente, aumentato o diminuito dell'1,50%.

Massimali	Coefficienti di premio
---	---
4.000 700 500 (*)	milioni . . . . . 1,00
5.000 700 500	" . . . . . 1,01
4.000 4.000 4.000	" . . . . . 1,07
5.000 5.000 5.000	" . . . . . 1,08
7.000 7.000 7.000	" . . . . . 1,10
10.000 10.000 10.000	" . . . . . 1,13

\* Combinazione di massimali che non può essere adottata per autobus in servizio di linea extraurbano, da turismo e da noleggio.

Zone territoriali												Coefficienti di premio	
---												---	
I	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	1,00
II	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	0,80

Distribuzione delle regioni nelle zone territoriali:

Zona I: Campania - Emilia Romagna - Friuli Venezia Giulia - Lazio - Liguria - Lombardia - Piemonte - Toscana - Trentino Alto Adige - Valle D'Aosta - Veneto;

Zona II: Abruzzo - Basilicata - Calabria - Marche - Molise - Puglie - Sardegna - Sicilia - Umbria.

Il premio di riferimento è pari a L. 1.589.487, ad eccezione delle seguenti imprese per le quali si applicano i premi di riferimento indicati a fianco di ciascuna di esse:

1)	ASCOROMA	L.	1.506.874
2)	AZZURRA ASSICURAZIONI	L.	1.568.021
3)	BANCA NAZIONALE COMUNICAZIONI	L.	1.526.715
4)	COMPAGNIA DI ASS. DI MILANO	L.	1.578.580
5)	LA FONDIARIA ASS.NI	L.	1.578.580
6)	NORDEST	L.	1.568.021
7)	PADANA	L.	1.497.127
8)	RHONE MEDITERRANEE	L.	1.568.021
9)	SAT	L.	1.497.127
10)	SYSTEMA TERRA	L.	1.497.127

b) Autobus in servizio pubblico urbano per comuni fino a 300.000 abitanti al 25 ottobre 1981.

La misura dei premi si determina moltiplicando il premio di riferimento per i coefficienti relativi ai massimali indicati alla precedente lett. a) per gli autobus in servizio di linea extraurbano, da turismo e da noleggio.

- Classe I (comuni fino a 80.000 abitanti).

Il premio di riferimento è pari a L. 2.543.815, ad eccezione delle seguenti imprese per le quali si applicano i premi di riferimento indicati a fianco di ciascuna di esse:

1)	ASCOROMA	L.	2.411.601
2)	AZZURRA ASSICURAZIONI	L.	2.509.462
3)	BANCA NAZIONALE COMUNICAZIONI	L.	2.443.355
4)	COMPAGNIA DI ASS. DI MILANO	L.	2.526.360
5)	LA FONDIARIA ASS.NI	L.	2.526.360
6)	NORDEST	L.	2.509.462
7)	PADANA	L.	2.396.003
8)	RHONE MEDITERRANEE	L.	2.509.462
9)	SAT	L.	2.396.003
10)	SYSTEMA TERRA	L.	2.396.003

- Classe II (comuni oltre 80.000 abitanti).

Il premio di riferimento è pari a L. 3.505.417, ad eccezione delle seguenti imprese per le quali si applicano i premi di riferimento indicati a fianco di ciascuna di esse:

1)	ASCOROMA	L.	3.323.224
2)	AZZURRA ASSICURAZIONI	L.	3.458.077
3)	BANCA NAZIONALE COMUNICAZIONI	L.	3.366.981
4)	COMPAGNIA DI ASS. DI MILANO	L.	3.481.363
5)	LA FONDIARIA ASS.NI	L.	3.481.363
6)	NORDEST	L.	3.458.077
7)	PADANA	L.	3.301.729
8)	RHONE MEDITERRANEE	L.	3.458.077
9)	SAT	L.	3.301.729
10)	SYSTEMA TERRA	L.	3.301.729

B) Tariffe con clausola di "franchigia fissa ed assoluta".

Per i contratti con clausola di "franchigia fissa ed assoluta" la misura delle franchigie è pari a L. 250.000-500.000-1.000.000 ed i relativi premi corrispondono a quelli delle tariffe a premio fisso moltiplicati, rispettivamente, per i coefficienti 0,90; 0,80; 0,70.

3) ASSICURAZIONI RELATIVE AI VEICOLI A MOTORE DEL SETTORE IV (VEICOLI PER TRASPORTO DI COSE).

A) Autocarri per trasporto cose proprie e per conto terzi.

#### Tariffe a premio fisso.

La misura dei premi si determina sulla base delle caratteristiche tecniche del rischio assicurato, moltiplicando il premio di riferimento per i coefficienti di seguito indicati relativi al peso complessivo a pieno carico, ai massimali ed alle zone territoriali.

Le combinazioni di massimali ed i relativi coefficienti di premio sono quelli indicati al precedente n. 1) per le assicurazioni relative ai veicoli a motore dei settori I e II.

a) Autocarri fino a 35 q.li inclusi di peso complessivo a pieno carico.

Il premio di riferimento è pari a L. 660.171, ad eccezione delle seguenti imprese per le quali si applicano i premi di riferimento indicati a fianco di ciascuna di esse:

1) ASCOROMA	L.	625.859
2) AZZURRA ASSICURAZIONI	L.	651.256
3) BANCA NAZIONALE COMUNICAZIONI	L.	634.100
4) COMPAGNIA DI ASS. DI MILANO	L.	655.641
5) LA FONDIARIA ASS.NI	L.	655.641
6) NORDEST	L.	651.256
7) PADANA	L.	621.811
8) RHONE MEDITERRANEE	L.	651.256
9) SAT	L.	621.811
10) SYSTEMA TERRA	L.	621.811

Peso complessivo a pieno carico	Coefficienti di premio
-----	---
fino a 15 q.li . . . . .	1,00
da oltre 15 fino a 25 q.li . . . . .	1,30
da oltre 25 fino a 35 q.li . . . . .	1,60

Zone territoriali	Coefficienti di premio
---	---
I . . . . .	1,00
II . . . . .	0,78
III . . . . .	0,60

Distribuzione delle province e delle targhe speciali nelle zone territoriali:

Zona I: Arezzo - Bari - Bergamo - Bologna - Bolzano - Caserta - Firenze - Genova - Imperia - La Spezia - Livorno - Lucca - Massa - Milano - Napoli - Nuoro - Parma - Perugia - Pisa - Pistoia - Reggio Calabria - Roma - Salerno - Sassari - Taranto - Targhe estere - Trento;

Zona II: Alessandria - Ancona - Aosta - Ascoli Piceno - Asti - Brescia - Brindisi - Cagliari - Caltanissetta - Catania - Catanzaro - Como - Cosenza - Cremona - Cuneo - Foggia - Forlì - Frosinone - Grosseto - L'Aquila - Latina - Lecce - Macerata - Mantova - Matera - Messina - Modena - Oristano - Padova - Palermo - Pesaro - Pescara -

Piacenza - Pordenone - Potenza - Ravenna - Reggio Emilia - Rieti - Savona - Siena - Sondrio - Teramo - Terni - Torino - Treviso - Trieste - Udine - Varese - Venezia - Verona - Vicenza - Viterbo;  
**Zona III:** AFI - Agrigento - Avellino - Belluno - Benevento - Campobasso - Chieti - Corpo Diplomatico - Enna - Escursionisti Esteri - Ferrara - FTASE - Gorizia - Isernia - Novara - Pavia - Ragusa - Rovigo - RSM - SCV - Siracusa - SMOM - Trapani - Vercelli.

b) Autocarri di oltre 35 q.li di peso complessivo a pieno carico. - per trasporto cose proprie:

Il premio di riferimento è pari a L. 809.751, ad eccezione delle seguenti imprese per le quali si applicano i premi di riferimento indicati a fianco di ciascuna di esse:

1) ASCOROMA	L.	767.664
2) AZZURRA ASSICURAZIONI	L.	798.815
3) BANCA NAZIONALE COMUNICAZIONI	L.	777.772
4) COMPAGNIA DI ASS. DI MILANO	L.	804.194
5) LA FONDIARIA ASS.NI	L.	804.194
6) NORDEST	L.	798.815
7) PADANA	L.	762.699
8) RHONE MEDITERRANEE	L.	798.815
9) SAT	L.	762.699
10) SYSTEMA TERRA	L.	762.699

- per trasporto conto terzi:

Il premio di riferimento è pari a L. 1.244.771, ad eccezione delle seguenti imprese per le quali si applicano i premi di riferimento indicati a fianco di ciascuna di esse:

1) ASCOROMA	L.	1.180.074
2) AZZURRA ASSICURAZIONI	L.	1.227.960
3) BANCA NAZIONALE COMUNICAZIONI	L.	1.195.612
4) COMPAGNIA DI ASS. DI MILANO	L.	1.236.229
5) LA FONDIARIA ASS.NI	L.	1.236.229
6) NORDEST	L.	1.227.960
7) PADANA	L.	1.172.441
8) RHONE-MEDITERRANEE	L.	1.227.960
9) SAT	L.	1.172.441
10) SYSTEMA TERRA	L.	1.172.441

Peso complessivo a pieno carico		Coefficienti di premio
---		---
da oltre 35 fino a 70 q.li	.....	1,00
da oltre 70 fino a 360 q.li	.....	1,70
di oltre 360 q.li	.....	3,30

Zone territoriali	Coefficients di premio
---	---
I .....	1,00
II .....	0,90
III .....	0,70

Distribuzione delle regioni nelle zone territoriali:

Zona I: Campania - Friuli Venezia Giulia - Emilia Romagna - Lazio - Liguria - Lombardia - Marche - Piemonte - Valle D'Aosta - Toscana - Trentino Alto Adige - Umbria - Veneto;

Zona II: Abruzzo - Basilicata - Calabria - Molise - Puglie - Sicilia;

Zona III: Sardegna.

Tariffe con clausola di "franchigia fissa ed assoluta".

Per i contratti con clausola di "franchigia fissa ed assoluta" la misura delle franchigie è pari a L. 250.000-500.000-1.000.000 ed i relativi premi corrispondono a quelli delle tariffe a premio fisso di cui alle precedenti lettere a) e b) moltiplicati, rispettivamente, per i coefficienti 0,89; 0,80; 0,67.

B) Motoveicoli e ciclomotori per trasporto cose.

Tariffe a premio fisso.

La misura dei premi si determina sulla base delle caratteristiche tecniche del rischio assicurato, moltiplicando il premio di riferimento per i coefficienti di seguito indicati relativi al tipo di veicolo ed alla cilindrata, ai massimali ed alle zone territoriali.

Il premio di riferimento è pari a L. 153.001, ad eccezione delle seguenti imprese per le quali si applicano i premi di riferimento indicati a fianco di ciascuna di esse:

1) ASCOROMA	L. 146.799
2) AZZURRA ASSICURAZIONI	L. 150.872
3) BANCA NAZIONALE COMUNICAZIONI	L. 145.321
4) COMPAGNIA DI ASS. DI MILANO	L. 151.926
5) LA FONDIARIA ASS.NI	L. 151.926
6) MANNHEIM	L. 151.926
7) NORDEST	L. 150.872
8) PADANA	L. 143.876

9) RHONE MEDITERRANEE	L.	150.872
10) SAT	L.	143.876
11) SIS	L.	151.926
12) SYSTEMA TERRA	L.	143.876

Tipo di veicolo e cilindrata		Coefficienti di premio
---		---
ciclomotori a due e tre ruote	.....	1,00
motoveicoli fino a 50 c.c.	.....	1,93
" da oltre 50 fino a 150 cc.	.....	2,96
" da oltre 150 fino a 250 cc.	.....	3,33
" da oltre 250 fino a 750 cc.	.....	3,70
" di oltre 750	.....	4,07

Massimali									Coefficienti di premio
---									---
1.000	700	200	milioni	.	.	.	.	.	1,00
1.500	700	300	"	.	.	.	.	.	1,01
2.000	2.000	2.000	"	.	.	.	.	.	1,06
3.000	3.000	3.000	"	.	.	.	.	.	1,09
4.000	4.000	4.000	"	.	.	.	.	.	1,11
5.000	5.000	5.000	"	.	.	.	.	.	1,12
7.000	7.000	7.000	"	.	.	.	.	.	1,15
10.000	10.000	10.000	"	.	.	.	.	.	1,17

Zone territoriali									Coefficienti di premio
---									---
I	.	.	.	.	.	.	.	.	1,00
II	.	.	.	.	.	.	.	.	0,75
III	.	.	.	.	.	.	.	.	0,64
IV	.	.	.	.	.	.	.	.	0,59
V	.	.	.	.	.	.	.	.	0,55
VI	.	.	.	.	.	.	.	.	0,46

Distribuzione delle province e delle targhe nelle zone territoriali:

Zona I: Napoli;

Zona II: Bari, Reggio Calabria;

Zona III: Avellino, Benevento, Caserta, Firenze, Genova, Milano, Pistoia, Roma, Salerno;

Zona IV: Ancona, Bergamo, Bologna, Brescia, Como, Foggia, Massa Carrara, Modena, Parma, Taranto, Trieste;

Zona V: Alessandria, Aosta, Ascoli Piceno, Asti, Bolzano, Brindisi, Catania, Catanzaro, Cosenza, Forlì, Imperia, L'Aquila, La Spezia, Lecce, Livorno, Lucca, Messina, Padova, Palermo, Pavia, Pescara, Piacenza, Pisa, Potenza, Reggio Emilia, Repubblica di San Marino, Savona, Torino, Trento, Treviso, Varese, Venezia, Verona, Vicenza;

Zona VI: Agrigento, Arezzo, Belluno, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Chieti, Cremona, Cuneo, Enna, Ferrara, Frosinone, Gorizia, Grosseto, Isernia, Latina, Macerata, Mantova, Matera, Novara, Nuoro, Oristano, Perugia, Pesaro, Pordenone, Ragusa, Ravenna, Rieti, Rovigo, Sassari, Siena, Siracusa, Sondrio, Teramo, Terni, Trapani, Udine, Vercelli, Viterbo.

#### Tariffe con clausola di "franchigia fissa ed assoluta"

Per i contratti con clausola di "franchigia fissa ed assoluta" la misura della franchigia è pari a L. 150.000 ed i relativi premi corrispondono a quelli di cui alle precedenti tariffe a premio fisso moltiplicati per il coefficiente 0,89.

#### 4) ASSICURAZIONI RELATIVE AI VEICOLI A MOTORE DEL SETTORE V (CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI AD USO PRIVATO).

La misura dei premi si determina a seconda delle caratteristiche tecniche del rischio assicurato, moltiplicando il premio di riferimento per i coefficienti di seguito indicati relativamente ai massimali, alle zone territoriali e, per i soli motoveicoli, alla cilindrata.

Le combinazioni di massimali ed i relativi coefficienti di premio sono quelli indicati al precedente n. 3), lettera B), per le assicurazioni relative ai motoveicoli e ciclomotori per trasporto cose.

Zone territoriali	Coefficienti di premio
---	---
I . . . . .	1,00
II . . . . .	0,93
III . . . . .	0,79
IV . . . . .	0,73
V . . . . .	0,68
VI . . . . .	0,57

La distribuzione delle province e delle targhe nelle zone territoriali è quella indicata al precedente n. 3, lettera B), per le assicurazioni relative ai motoveicoli e ciclomotori per trasporto cose.

## a) Ciclomotori.

Il premio di riferimento è pari a L. 79.446, ad eccezione delle seguenti imprese per le quali si applicano i premi di riferimento indicati a fianco di ciascuna di esse:

1) ASCOROMA	L.	76.226
2) AZZURRA ASSICURAZIONI	L.	78.341
3) BANCA NAZIONALE COMUNICAZIONI	L.	75.459
4) COMPAGNIA DI ASS. DI MILANO	L.	78.888
5) LA FONDIARIA ASS.NI	L.	78.888
6) MANNHEIM	L.	78.888
7) NORDEST	L.	78.341
8) PADANA	L.	74.708
9) RHONE MEDITERRANEE	L.	78.341
10) SAT	L.	74.708
11) SIS	L.	78.888
12) SYSTEMA TERRA	L.	74.708

## b) Motoveicoli ad uso privato.

Il premio di riferimento per i motoveicoli con cilindrata fino a 150 c.c. è pari a L. 267.898; per i motoveicoli con cilindrata superiore a 150 c.c. è pari a L. 261.950, ad eccezione delle seguenti imprese per le quali si applicano i premi di riferimento indicati a fianco di ciascuna di esse:

	fino a 150 c.c.	oltre 150 c.c.
1) ASCOROMA	L. 257.038	L. 251.331
2) AZZURRA ASSICURAZIONI	L. 264.170	L. 258.305
3) BANCA NAZIONALE COMUNICAZIONI	L. 254.451	L. 248.801
4) COMPAGNIA DI ASS. DI MILANO	L. 266.015	L. 260.109
5) LA FONDIARIA ASS.NI	L. 266.015	L. 260.109
6) MANNHEIM	L. 266.015	L. 260.109
7) NORDEST	L. 264.170	L. 258.305
8) PADANA	L. 251.921	L. 246.328
9) RHONE MEDITERRANEE	L. 264.170	L. 258.305
10) SAT	L. 251.921	L. 246.328
11) SIS	L. 266.015	L. 260.109
12) SYSTEMA TERRA	L. 251.921	L. 246.328

Cilindrata	Coefficienti di premio
---	---
da oltre 150 fino a 400 c.c. ....	1,00
oltre 400 c.c. ....	1,83

**5) ASSICURAZIONI (SOLO RISCHIO DELLA CIRCOLAZIONE) RELATIVE AI VEICOLI A MOTORE DEL SETTORE VI (MACCHINE OPERATRICI E CARRELLI).**

La misura dei premi si determina a seconda delle caratteristiche tecniche del rischio assicurato, moltiplicando il premio di riferimento per i coefficienti di seguito indicati relativamente al tipo di veicolo ed ai massimali.

Il premio di riferimento è pari a L. 198.476, ad eccezione delle seguenti imprese per le quali si applicano i premi di riferimento indicati a fianco di ciascuna di esse:

1) ASCOROMA	L.	190.430
2) AZZURRA ASSICURAZIONI	L.	195.714
3) BANCA NAZIONALE COMUNICAZIONI	L.	188.513
4) COMPAGNIA DI ASS. DI MILANO	L.	197.081
5) LA FONDIARIA ASS.NI	L.	197.081
6) MANNHEIM	L.	197.081
7) NORDEST	L.	195.714
8) PADANA	L.	186.639
9) RHONE MEDITERRANEE	L.	195.714
10) SAT	L.	186.639
11) SIS	L.	197.081
12) SYSTEMA TERRA	L.	186.639

Tipo di veicolo

a) Macchine semoventi con attrezzature operative varie, non rientranti nel successivo punto b), carrelli, mezzi sgombraneve:

- fino a 25 q.li di peso in ordine di marcia . . . . .	1,00
- da oltre 25 fino a 50 q.li di peso in ordine di marcia . . .	1,30
- da oltre 50 fino a 150 q.li di peso in ordine di marcia . .	2,00
- di oltre 150 q.li di peso in ordine di marcia . . . . .	3,00

b) Rulli compressori, macchine per il costipamento, per il livellamento e per lo spianamento del terreno, scarificatori, frantumatori, mescolatori, betoniere (escluse quelle autocarrate), spandigraniglia meccanici, vibrofinitrici, cisterne termiche e spruzzatori di bitume, macchine automatiche per la stesura del manto stradale e motosaldatrici . . . . . 0,50

Massimali

Le combinazioni di massimali ed i relativi coefficienti di premio sono quelli indicati al precedente n. 1) per le assicurazioni relative ai veicoli a motore dei settori I e II.

**6) ASSICURAZIONI (SOLO RISCHIO DELLA CIRCOLAZIONE) RELATIVE AI VEICOLI A MOTORE DEL SETTORE VII (MACCHINE AGRICOLE).**

La misura dei premi si determina moltiplicando il premio di riferimento per i coefficienti relativi ai massimali.

- per uso conto proprio:

il premio di riferimento è pari a L. 96.585, ad eccezione dei premi relativi alle seguenti imprese per le quali si applicano i premi indicati a fianco di ciascuna di esse:

1)	ASCOROMA	L.	92.670
2)	AZZURRA ASSICURAZIONI	L.	95.241
3)	BANCA NAZIONALE COMUNICAZIONI	L.	91.737
4)	COMPAGNIA DI ASS. DI MILANO	L.	95.906
5)	F.A.T.A.	L.	90.825
6)	LA FONDIARIA ASS.NI	L.	95.906
7)	MANNHEIM	L.	95.906
8)	NORDEST	L.	95.241
9)	PADANA	L.	90.825
10)	RHONE MEDITERRANEE	L.	95.241
11)	SAT	L.	90.825
12)	SIS	L.	95.906
13)	SYSTEMA TERRA	L.	90.825

- per uso conto terzi:

il premio di riferimento è pari a L. 189.946, ad eccezione delle seguenti imprese per le quali si applicano i premi di riferimento indicati a fianco di ciascuna di esse:

1)	ASCOROMA	L.	182.246
2)	AZZURRA ASSICURAZIONI	L.	187.303
3)	BANCA NAZIONALE COMUNICAZIONI	L.	180.412
4)	COMPAGNIA DI ASS. DI MILANO	L.	188.611
5)	F.A.T.A.	L.	178.618
6)	LA FONDIARIA ASS.NI	L.	188.611
7)	MANNHEIM	L.	188.611
8)	NORDEST	L.	187.303
9)	PADANA	L.	178.618
10)	RHONE MEDITERRANEE	L.	187.303
11)	SAT	L.	178.618
12)	SIS	L.	188.611
13)	SYSTEMA TERRA	L.	178.618

	Massimali								Coefficienti di premio
	---								---
1.500	700	300	milioni	.	.	.	.	.	1,00
2.000	2.000	2.000	"	.	.	.	.	.	1,05
3.000	3.000	3.000	"	.	.	.	.	.	1,08
4.000	4.000	4.000	"	.	.	.	.	.	1,10

5.000	5.000	5.000	milioni	.	.	.	.	.	.	1,11
7.000	7.000	7.000	"	.	.	.	.	.	.	1,14
10.000	10.000	10.000	"	.	.	.	.	.	.	1,16

## Art. 2

## ASSICURAZIONI RELATIVE AI NATANTI

a) Motoscafi ed imbarcazioni (fino a 50 tonnellate di stazza lorda ad uso privato o adibiti alla navigazione da diporto).

La misura dei premi si determina sulla base delle caratteristiche tecniche del rischio assicurato, moltiplicando il premio di riferimento per i coefficienti relativi alle potenze fiscali - cilindrata ed ai massimali.

Il premio di riferimento è pari a L. 13.972.

Potenza in CV fiscali									Coefficienti di premio
-----									---
da	fino								
oltre	a								
-----									
-	5	.	.	.	.	.	.	.	1,00
5	19	.	.	.	.	.	.	.	1,21
19	50	.	.	.	.	.	.	.	1,50
50	90	.	.	.	.	.	.	.	2,06
90	150	.	.	.	.	.	.	.	2,53
150	200	.	.	.	.	.	.	.	3,32
200	300	.	.	.	.	.	.	.	4,27
300	500	.	.	.	.	.	.	.	5,12
500	-	.	.	.	.	.	.	.	5,54

Massimali										Coefficienti di premio per potenza fiscale	
---										fin	oltre
										a 11 c.v.	11 c.v.
										---	---
1.000	700	-	milioni	.	.	.	.	.	.	1,12	1,12
1.000	700	300	"	.	.	.	.	.	.	2,63	3,29
1.000	1.000	1.000	"	.	.	.	.	.	.	2,71	3,39
2.000	2.000	2.000	"	.	.	.	.	.	.	2,95	3,69
3.000	3.000	3.000	"	.	.	.	.	.	.	3,08	3,86
4.000	4.000	4.000	"	.	.	.	.	.	.	3,16	3,95
5.000	5.000	5.000	"	.	.	.	.	.	.	3,23	4,04
7.000	7.000	7.000	"	.	.	.	.	.	.	3,32	4,15
10.000	10.000	10.000	"	.	.	.	.	.	.	3,42	4,27

b) Natanti ed imbarcazioni (fino a 25 tonnellate di stazza lorda) adibiti al servizio pubblico di trasporto di persone (escluse le aziende municipalizzate di trasporto).

I premi di tariffa sono quelli di seguito indicati a seconda delle tonnellate di stazza lorda e delle potenze fiscali:

Tonnellate stazza lorda e potenza fiscale ---	Premio di tariffa ---
fino a 2 tsl:	
- fino a 5 CV	26.454
- da oltre 5 fino a 11 CV	33.042
- da oltre 11 fino a 19 CV	39.533
- di oltre 19 CV	52.714
da oltre 2 fino a 3 tsl:	
- fino a 5 CV	29.748
- da oltre 5 fino a 11 CV	38.081
- da oltre 11 fino a 19 CV	46.608
- di oltre 19 CV	63.275
da oltre 3 fino a 4 tsl:	
- fino a 5 CV	33.042
- da oltre 5 fino a 11 CV	42.926
- da oltre 11 fino a 19 CV	53.488
- di oltre 19 CV	73.838
da oltre 4 fino a 5 tsl:	
- fino a 5 CV	36.337
- da oltre 5 fino a 11 CV	47.869
- da oltre 11 fino a 19 CV	60.369
- di oltre 19 CV	84.399
da oltre 5 fino a 10 tsl:	
- fino a 19 CV	67.249
- di oltre 19 CV	94.962
da oltre 10 fino a 15 tsl:	
- fino a 19 CV	74.322
- di oltre 19 CV	105.523
da oltre 15 fino a 20 tsl:	
- fino a 19 CV	81.201
- di oltre 19 CV	116.182
da oltre 20 fino a 25 tsl:	
- fino a 19 CV	88.082
- di oltre 19 CV	126.744
Premio aggiuntivo per ogni posto	2.113

I premi di tariffa sopra indicati vanno moltiplicati per i coefficienti stabiliti per le seguenti combinazioni di massimali.

Massimali								Coefficienti di premio
--								--
1.500	700	milioni	.	.	.	.	.	1,16
2.500	700	"	.	.	.	.	.	1,19
1.500	1.500	"	.	.	.	.	.	1,21
2.000	2.000	"	.	.	.	.	.	1,25
2.500	2.500	"	.	.	.	.	.	1,27
3.000	3.000	"	.	.	.	.	.	1,30
4.000	4.000	"	.	.	.	.	.	1,34
5.000	5.000	"	.	.	.	.	.	1,37
7.000	7.000	"	.	.	.	.	.	1,42
10.000	10.000	"	.	.	.	.	.	1,46

### Art. 3

#### ASSICURAZIONI RELATIVE ALLE GARE E COMPETIZIONI SPORTIVE DI VEICOLI A MOTORE E DI NATANTI

##### a) Corse automobilistiche

I premi di tariffa sono quelli di seguito indicati a seconda delle categorie e del tipo di gara

Categorie	tipo di gara	premio di tariffa base per vettura	
	A) VELOCITA' IN IMPIANTI FISSI A CARATTERE PERMANENTE (con pista di lunghezza superiore a km. 4)		
1	Formula 1	13.282.254	112.012
2	Formula 3000 - Formula 3 - Sport prototipi (Gr. C)	7.969.578	77.521
3	Sport (Gr. B) oltre 2000 cc. - Prototipi (164 - 3000 cc.) - Auto Storiche Sport Biposto e Corsa oltre 2000 cc.	5.207.887	53.183
4	Formule Nazionali (approvate periodicamente dalla Federation Internationale de l'Automobile su richiesta dell'Organo Sportivo Nazionale (CSAI) - Sport (Gr. B) fino a 2000 cc. - Gare Club - Vetture di Produzione (Gr. N) e Turismo (Gr. A) senza limite di cilindrata - Auto Storiche GT, GTS, Sport Biposto e Corsa fino a 2000 cc.		

Categorie	tipo di gara	premio di tariffa base per vettura	
5	- formula Alfa Boxer - Formula 2000 - Formula Panda Monza - F. Fire F.4 - Super K (veicoli kart carenati)	2.793.240 818.028	26.592 9.127
	Oltre L. 433 per ciascun spettatore		
6	B) RALLIES Internazionali fino a 1000 km.	5.133.957	68.428
7	Nazionali - Raid Tout Terrain (riservata a veicoli fuoristrada)	3.243.113	68.428
8	Sprint	2.446.906	56.888
9	C) VELOCITA' IN SALITA Da oltre 10 km. fino a 15 km.	3.586.478	70.310
10	fino a 10 km.	2.655.775	52.056
11	D) FUORISTRADA Endurance 4x4 (lunghezza del percorso: mi- nimo 150 km. - massimo 350 km.)	1.398.310	46.986
12	Fuoristrada (propriamente detti)	1.058.028	35.605
13	Trial 4x4	780.845	35.605
14	E) COMPETIZIONI E MANIFESTAZIONI SPECIALI Formula Rally - Rally Cross - Accelerazio- ne e velocità su ghiaccio	1.430.986	53.296
15	Slalom singoli - Velocità su terra - Re- golarità - Promorally - Cacce al tesoro - Gimkane automobilistiche - Raduni automo- bilistici e fuoristradistici - Concorsi di eleganza - Prove di consumo - Manifesta- zioni per veicoli elettrici	867.606	39.550
16	F) GARE KARTING Tutte le categorie, su piste provvisorie, permanenti o in salita (escluse F.4 e Super K)	339.155	4.169

## b) Corse moto ciclistiche

I premi di tariffa sono quelli di seguito indicati a seconda della categoria, del tipo di gara e della cilindrata.

Categorie	tipo di gara	Cilindrata	premio di tariffa base per motocicl.	
1	A) VELOCITA' IN IMPIANTI FISSI A CARATTERE PERMANENTE Con pista di lunghezza oltre 5 km.  Oltre L. 53, 70 per ciascun spettatore	fino 250 cc.	1.302.535	32.225
		oltre 250 cc.	1.951.549	49.465
2	B) VELOCITA' IN PISTA PIANA O SOPRAELEVATA-SPEEDWAY -GARE DI ACCELERAZIONE - MOTOSLITTE SU PISTE INNEVATE O GHIACCiate - SHORT TRACK - ENDURANCE SU STRADE ASFALTATE - QUAD	fino 250 cc.	341.408	16.902
		oltre 250 cc.	512.676	25.690
3	C) MOTO SKI SU PISTE INNEVATE O GHIACCiate  Oltre L.31.444 per ciascun sciatore trainato	fino 250 cc.	682.817	33.352
		oltre 250 cc.	1.026.479	51.155

Categorie	tipo di gara	Cilindrata	tipo di tariffa base per motocicl.	
	D) VELOCITA' IN SALITA			
4	- da oltre 5 fino a 15 km.	fino 250 cc.	341.408	16.902
		oltre 250 cc.	512.676	25.690
5	- fino a 5 km.	fino 250 cc.	256.902	16.902
		oltre 250 cc.	384.226	25.690
	E) MOTOCROSS E MINICROSS			
6	- gare internazionali e nazionali	fino 250 cc.	341.408	16.902
		oltre 250 cc.	512.676	25.690
7	- gare minori (interregionali, regionali e provinciali)	fino 250 cc.	136.338	6.874
		oltre 250 cc.	136.338	6.874
	F) REGOLARITA' - MOTO - RALLY - ENDURO O ENDURANCE SU TERRENO STERRATO - ENDUR BIKER			
8	- internazionali e nazionali	fino 250 cc.	298.591	7.888
		oltre 250 cc.	448.451	8.225
9	- minori (interregionali, regionali e provinciali)	fino 250 cc.	153.240	7.888
		oltre 250 cc.	153.240	7.888
10	G) AUDAX-TRIAL-GIMKANE-RADUNI-MOTORAIID	fino 250 cc.	153.240	7.888
		oltre 250 cc.	153.240	7.888

## c) Corse motonautiche

I premi di tariffa sono quelli di seguito indicati a seconda della categoria e del tipo di gara.

Categorie	tipo di gara	premio di tariffa	
		base	per pilota
1	A) GARE DI VELOCITA' IN CIRCUITO CHIUSO Entrobordo corsa oltre 2500 cc.	1.040.000	363.493
2	B) GARE DI VELOCITA' IN CIRCUITO APERTO Entrobordo corsa oltre 2500 cc.	647.887	292.169
3	C) GARE DI REGOLARITA', GIMKANE, PROVE MANOVRIERE, CROCIERE E RADUNI Entrobordo senza limite di cilindra- ta	196.056	52.056
4	D) TENTATIVI DI RECORD Entrobordo senza limite di cilindra- ta		194.929
5	E) GARE IDROSCIATORIE	520.564	Per sciatore 27.380

I premi di tariffa sopra indicati vanno moltiplicati per i coefficienti stabiliti per le seguenti combinazioni di massimali.

Massimali			Coefficienti di premio	
5.000	700	700 milioni		1,00
5.000	5.000	5.000 milioni		1,48
6.000	6.000	6.000 milioni		1,54
7.000	7.000	7.000 milioni		1,60
8.000	8.000	8.000 milioni		1,64
10.000	10.000	10.000 milioni		1,73
15.000	15.000	15.000 milioni		1,87
20.000	20.000	20.000 milioni		1,98

## Art. 4

Sono approvate le varianti alle norme tariffarie ed alle condizioni di polizza per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti in vigore al 30 aprile 1992.

Le norme tariffarie e le condizioni di polizza per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel testo approvato con il precedente provvedimento del Comitato Interministeriale dei Prezzi n. 14 del 1991 e tenuto conto delle varianti approvate e stabilite con il presente provvedimento, sono riportate, rispettivamente, agli allegati A) e B).

### Art. 5

#### A) Carte verdi

La tariffa dei premi è stabilita come segue in relazione al tipo di veicolo:

Tipo di veicolo ---	Premio --
1 - Autovetture, motocicli e motocarrozze, autoveicoli per trasporto promiscuo .....	L. 5.500
2 - Autobus:	
a) ad uso privato .....	" 11.000
b) in servizio di linea extra-urbano, da turismo e da noleggio .....	" 16.000
3 - Autoveicoli e motoveicoli per trasporto di cose e per usi speciali, macchine agricole .....	" 13.500
4 - Ciclomotori, rimorchi .....	" 4.500

#### B) Polizze frontiera

a) per veicoli in uscita dalle frontiere:

la tariffa dei premi è stabilita come segue in relazione al tipo di veicolo ed alla durata della garanzia:

Tipo di veicolo ---	Durata garanzia	
	15 gg.	30 gg.
- Autovetture anche ad uso promiscuo	26.000	39.000
- Rimorchi autovetture	20.000	31.000
- Autobus	161.000	243.000
- Rimorchi autobus	93.000	140.000
- Autocarri	141.000	211.000
- Rimorchi autocarri	59.000	91.000
- Motocarri	36.000	55.000
- Ciclomotori, motocicli e macchine agricole	22.000	34.000
- Veicoli attrezzati ed adibiti ad usi speciali	92.000	139.000

b) per veicoli in entrata dalle frontiere:

la tariffa dei premi è stabilita come segue in relazione al tipo di veicolo e di natante ed alla durata della garanzia:

Tipo di veicolo e di natante ----	Durata garanzia		
	15 gg. --	30 gg. --	45 gg. --
- Autovetture e natanti con motore fino a 80 HP effettivi	113.000	171.000	226.000
- Rimorchi autovetture	101.000	152.000	201.000
- Autobus	679.000	1.018.000	1.358.000
- Rimorchi autobus	386.000	580.000	773.000
- Autocarri	495.000	740.000	987.000
- Rimorchi autocarri e natanti con motore da oltre 80 fino a 120 HP	244.000	366.000	490.000
- Motocarri	118.000	178.000	240.000
- Ciclomotori e macchine agricole	30.000	45.000	61.000
- Motocicli	47.000	71.000	94.000
- Veicoli attrezzati ed adibiti ad usi speciali	345.000	518.000	692.000

#### Art. 6

Le imprese Assicuratrice Edile, Aurora, Bavaria, Cassa Generale di Assicurazioni, Cigna, Compagnia di Assicurazioni di Milano, Compagnia Mercury, Duomo, Fiduciaria, FIRS, Friuli Venezia Giulia, Gan Incendie, General Accident Fire & Life, Istituto Italiano di Previdenza, Italiana Incendio Vita e Rischi Diversi, Lloyd Adriatico, Mannheim, Multiass, Nazionale, Nordstern-Colonia, Phenix-Soleil, Polaris, Seri Assicurazioni, Società Reale Mutua, Ticino, Uniass, Vittoria Assicurazioni sono autorizzate ad applicare, limitatamente alle assicurazioni dei veicoli a motore dei settori I e II, la sola tariffa "bonus-malus".

Le imprese Adriatica Danni, Assicurazioni Generali, Assitalia, Augusta, Compagnia di Genova, Compagnia Tirrena, Geas, Giano, La Fondiaria, Lavoro & Sicurtà, L'Italica, Riunione Adriatica di Sicurtà, SAI, Sasa, Sida, Toro, Trieste e Venezia, Unione Euro Americana sono autorizzate ad applicare, limitatamente ai settori I e II, la tariffa con franchigia per le sole assicurazioni a libro matricola.

Le imprese Cigna, Mannheim, Nordstern-Colonia e Ticino sono autorizzate ad applicare la sola tariffa a premio fisso per le assicurazioni dei veicoli dei settori III e IV.

Le imprese Cigna, Itas Assicurazioni, Nordest, Nordstern-Colonia e Rhone Mediterranee sono autorizzate a stipulare le assicurazioni relative a tutti i settori, con esclusione delle assicurazioni concernenti le gare e competizioni sportive di veicoli a motore e di natanti.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo dal 1° maggio 1992 al 30 aprile 1993.

#### Art. 7

Per i contratti in corso al 1° maggio 1992 che verranno a scadere nel corso dello stesso mese, le imprese, qualora non siano in grado di rilasciare nel termine indicato dall'art. 16 del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, il certificato ed il contrassegno dietro versamento del nuovo premio risultante dalle tariffe stabilite con il presente provvedimento, potranno rilasciare detti documenti anche successivamente, purchè entro trenta giorni dalla data di scadenza del premio. In tal caso, continueranno a valere, fino al rilascio dei nuovi documenti, quelli già rilasciati per il periodo assicurativo antecedente e l'assicuratore resterà obbligato in base a questi ultimi documenti anche oltre i termini stabiliti dall'art. 13 di detto regolamento fino alle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla suddetta data di scadenza del premio.

#### Art. 8

Il termine entro cui ciascuna impresa assicuratrice dovrà presentare per l'approvazione le nuove tariffe da applicare dal 1° maggio 1993 è fissato al 20 febbraio 1993.

#### Art. 9

Il presente provvedimento si applica alle imprese di assicurazione autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1992

*Il presidente della giunta: BODRATO*

**NORME TARIFFARIE**



**TITOLO I - VEICOLI A MOTORE****CAPO I - NORME COMUNI A TUTTI I SETTORI****1) Durata dei contratti.**

Salvo quanto previsto dal successivo comma non sono ammesse durate maggiori di un anno più frazione. La frazione di anno deve costituire periodo assicurativo iniziale; detto periodo può essere frazionato secondo la rateazione prevista in contratto.

Nel caso di contratti relativi a veicoli locati in leasing oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore è ammessa la stipulazione di contratti per periodi, superiori all'anno, di durata pari a quella del contratto di leasing od a quella di ammortamento, fermo che il certificato ed il contrassegno non possono essere rilasciati per un periodo superiore a quello per cui è stato pagato il premio.

Per contratti stipulati per durata inferiore ad un anno valgono le disposizioni della successiva norma 3.

**2) Premio.**

I premi della tariffa sono riferiti ad un intero periodo annuo di assicurazione e rappresentano l'importo complessivo dovuto dall'assicurato, ad eccezione del contributo al Servizio sanitario nazionale e delle imposte.

**a) E' ammesso il frazionamento:**

- trimestrale, con l'aumento del 5%;
- quadrimestrale, con l'aumento del 4%;
- semestrale, con l'aumento del 3%;

purchè l'importo di rata, comprensivo dell'aumento per frazionamento, al netto dell'imposta, non sia inferiore a L. 60.000.

In caso di rinnovo del contratto il frazionamento previsto non viene modificato anche se l'importo di rata è inferiore al minimo di cui sopra.

**b) E' ammesso il pagamento anticipato di premi per periodi superiori all'anno per veicoli locati in leasing oppure venduti ratealmente**

con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore. Nel caso di:

- premio anticipato di almeno 18 mesi e fino a 24 mesi, con sconto dell'8%;
- premio anticipato di oltre 24 mesi, con sconto del 12%.

Il premio deve essere riscosso dall'assicuratore anticipatamente in unica soluzione per tutta la durata della rateazione o del periodo di locazione in leasing.

Non è ammesso il tacito rinnovo; nei contratti deve quindi essere inserita la seguente clausola:

"A deroga dell'art. 11 delle condizioni generali di assicurazione il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza".

Per le assicurazioni stipulate nella forma tariffaria "Bonus/Malus" o che prevedono il "peius", agli effetti dell'applicazione delle regole evolutive di cui alla Condizione speciale F nonché delle maggiorazioni di cui alla Condizione speciale G, la durata del contratto viene suddivisa, con inizio dalla data di scadenza, in periodi di dodici mesi per ognuno dei quali vale il sistema previsto dalla specifica tariffa.

"Qualora dalla suddivisione residui un periodo inferiore a 12 mesi, lo stesso, ai fini dell'applicazione dell'art. 6 delle condizioni generali di assicurazione, costituisce, unitamente al periodo successivo di 12 mesi, il primo periodo di osservazione.

"Alla scadenza del contratto si procederà al conguaglio del premio, computato secondo le regole di cui sopra ed al rilascio dell'attestazione dello stato di rischio di cui alla norma 20)".

Ai fini del calcolo di tale conguaglio devono essere computate le variazioni di tariffa intervenute nel corso del contratto stesso, come previsto dall'articolo 5 delle C.G.A.

### 3) Rischi di durata inferiore ad un anno.

Per le assicurazioni stipulate per un periodo di tempo continuativo inferiore ad un anno è dovuto un rateo di premio corrispondente al periodo di tempo per il quale dovrà valere la garanzia, con una maggiorazione pari al 15% del premio annuo. Non sono comunque ammesse assicurazioni temporanee di durata superiore a 6 mesi.

Le assicurazioni di rischi di durata inferiore all'anno che siano già stati in precedenza assicurati possono essere stipulate soltanto nella forma tariffaria indicata nell'attestazione rilasciata dal precedente assicuratore.

Per le assicurazioni dei veicoli dei settori I e II stipulate nella forma "Bonus/Malus", i criteri per l'assegnazione del contratto alla classe di merito in base alla quale è computato il premio sono quelli stabiliti dalla Condizione speciale F senza però l'applicazione delle regole evolutive alla scadenza del contratto stesso. Di conseguenza, per le assicurazioni stipulate successivamente nella forma "Bonus/Malus" per lo stesso veicolo si applica il premio relativo alla medesima classe di merito cui era stato assegnato il precedente contratto temporaneo che dovrà essere esibito all'assicuratore.

Per le assicurazioni di veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi i carrelli e i ciclomotori - deve essere applicato il "Peius" qualora risulti dovuto in base alla relativa norma.

Non sono ammesse proroghe. Sono ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di reimmatricolazione del veicolo. Qualora la variazione comporti aumento di premio si procede al conguaglio anche della maggiorazione del 15%; in caso di diminuzione di premio non si procede invece al conguaglio di detta maggiorazione.

E' ammessa la cessione del contratto.

#### 4) Sospensione in corso di contratto.

La sospensione di garanzia è concessa per qualsiasi motivo - salvo il caso di furto del veicolo - alle seguenti condizioni:

- a. al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a 3 mesi. Qualora tale durata sia inferiore a 3 mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 3 mesi, con rinuncia però, da parte dell'impresa, alle successive rate di premio, ancorchè di frazionamento;
- b. devono essere restituiti certificato e contrassegno e la sospensione non può avere decorrenza anteriore alla data di restituzione dei detti documenti;
- c. la sospensione non può essere superiore a 12 mesi; decorso tale termine il contratto si estingue ed il premio non goduto resta acquisito all'impresa;
- d. la riattivazione del contratto - fermi la formula di personalizzazione ove applicabile e il proprietario assicurato -

deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi - v. successiva lettera e) e sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato si imputa, a favore del contraente, il premio pagato e non goduto compresa l'eventuale "integrazione" di cui alla lettera a);

- e. nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi non si procede alla proroga della scadenza nè al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa, invece, l'eventuale "integrazione" di cui alla lettera a).

Per i contratti stipulati nella forma "Bonus/Malus" o che prevedono l'applicazione del "Peius" il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi).

Non è consentita sospensione per i contratti di durata inferiore all'anno, per i contratti amministrati con libro matricola, nonchè per quelli relativi a veicoli del Settore V.

All'atto della sospensione l'impresa rilascia una appendice secondo il seguente testo:

"L'impresa, previo ritiro del certificato, del contrassegno e dell'eventuale "carta verde", concede la sospensione del contratto dalle ore 24 del .....

"La riattivazione del contratto può essere chiesta entro un anno dalla decorrenza della sospensione. La richiesta deve essere fatta per iscritto.

"La riattivazione - fermi l'eventuale forma di personalizzazione in corso ed il proprietario assicurato - avviene prorogando la scadenza originaria del contratto per un periodo pari alla durata della sospensione, salvo che la riattivazione stessa venga richiesta entro tre mesi dalla decorrenza della sospensione, nel qual caso non si procede ad alcuna proroga.

"L'impresa all'atto della riattivazione determina il premio dovuto dal contraente in base alla tariffa vigente alla data dell'ultima sospensione e conteggia a favore del contraente stesso il rateo di premio pagato e non goduto.

"All'atto della riattivazione l'impresa rilascia un nuovo certificato e contrassegno.

"Per i contratti con formula di personalizzazione, il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione.

"Qualora il contraente non chieda la riattivazione entro un anno dalla decorrenza della sospensione, il contratto si risolve ed il premio pagato e non goduto rimane acquisito all'impresa".

5) Applicazione degli sconti tecnici e dei soprapremi.

Nel caso di più sconti tecnici e soprapremi ciascuno si calcola sull'ammontare risultante dall'applicazione dei precedenti.

6) Dati tecnici dei veicoli.

I dati tecnici dei veicoli (potenza fiscale in CV, numero posti, peso complessivo a pieno carico, peso potenziale, cilindrata, uso, ecc.) si desumono dalla carta di circolazione o da altri documenti ufficiali e, quando questi non siano prescritti o non li contengano, dai dati forniti dalle case costruttrici.

7) Veicoli azionati elettricamente (esclusi i filobus ed i veicoli del Settore VI)

Si applicano i premi previsti per i rispettivi settori, ridotti del 50%.

8) Targhe "PROVA" (autorizzazione per la circolazione di prova - Art. 63 Codice della strada).

Per le assicurazioni relative a targhe "PROVA" si applicano le forme tariffarie ammesse dalle tariffe alle quali si fa rinvio per il calcolo del premio, nonché le seguenti condizioni particolari:

a) Autoveicoli in genere (art. 26 Codice della strada).

Qualora l'autorizzazione venga rilasciata per autoveicoli in genere, il massimale assicurato non può essere, per ciascuna targa, inferiore a L. 4.000 milioni unico per ogni sinistro.

Si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di peso complessivo a pieno carico da oltre 70 fino a 360 q.li inclusi, ridotti del 40%.

b) Motoveicoli e ciclomotori (artt. 24 e 25 Codice della strada).

Qualora l'autorizzazione venga rilasciata per soli motocicli, motocarri o ciclomotori, il massimale assicurato non può essere, per ciascuna targa, inferiore a L. 2.000 milioni unico per ogni sinistro.

Si applicano i premi previsti per i motocarri - conto proprio - di cilindrata da oltre 150 fino a 250 cc., aumentati del 16%.

c) Rimorchi in genere (art. 28 Codice della strada) - Rischio statico.

Qualora l'autorizzazione venga rilasciata esclusivamente per rimorchi in genere, il massimale assicurato non può essere, per ciascuna targa, inferiore a L. 2.000 milioni unico per ogni sinistro.

Si applica il 2% dei premi previsti per gli autocarri da oltre 70 fino a 360 q.li inclusi, conto proprio, con il minimo di L. 20.000, anche se la durata del contratto è inferiore ad un anno.

In polizza deve essere inserita la seguente clausola:

"La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione".

d) Macchine operatrici (art. 30 Codice della strada).

Si applica quanto stabilito alla precedente lettera a)

e) Macchine agricole (art. 29 Codice della strada).

Qualora l'autorizzazione venga rilasciata esclusivamente per macchine agricole, il massimale assicurato non può essere, per ciascuna targa, inferiore a L. 2.000 milioni unico per ogni sinistro.

Si applicano i premi previsti per le assicurazioni di R.C. per il rischio della circolazione di macchine agricole (conto proprio).

9) Veicoli circolanti con targa provvisoria e muniti di foglio di via - (Art. 17, primo comma, del Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973).

Per i veicoli che circolano con targa provvisoria e muniti di foglio di via può essere stipulata assicurazione esclusivamente con durata corrispondente al periodo di validità del predetto foglio di

via, comunque non superiore a 60 giorni (art. 64 del Codice della strada). Il premio da applicare è:

a) Per i Settori I e II

- pari al 15% del premio annuo corrispondente a quello della classe 14 prevista dalla tariffa "Bonus/Malus" in vigore.

Non si applica alcuna norma relativa alla personalizzazione.

b) Per il Settore III

- pari al 15% del premio base indipendentemente dal numero dei posti.

c) Per tutti gli altri Settori

- pari al 15% del relativo premio annuo di tariffa fissa.

10) Veicoli usati circolanti per prova, collaudo o dimostrazione (esclusi quelli muniti di targa "PROVA") - (Art. 17, secondo comma, del Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973).

Per i veicoli usati posti in circolazione da commercianti, muniti della prescritta autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità, ai fini della vendita per prova, collaudo o dimostrazione e per i quali è consentito stipulare assicurazioni provvisorie, possono essere stipulate con il commerciante polizze aperte con applicazione, per ogni periodo indivisibile di 5 giorni continuativi e consecutivi di garanzia, dei seguenti premi, prescindendo dalla provincia di immatricolazione del veicolo:

- a. per il Settore III: L. 20.000 per massimale assicurato pari a L. 4.000/700/500 milioni;
- b. per tutti gli altri Settori: L. 9.000 per massimale assicurato pari a L. 2.000 milioni unico.

Per massimali superiori il premio si determina applicando i coefficienti previsti dalle relative tariffe.

Il premio minimo non può essere inferiore a L. 300.000 per ogni periodo assicurativo annuo.

Non si applica alcuna norma relativa alla personalizzazione.

**11) Veicoli targati C.R.I.**

Si applicano i premi della zona territoriale alla quale è assegnata la targa ROMA.

**12) Veicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose (art. 25, lett. f, e art. 26, lett. c, del Codice della strada).**

a) per autoveicoli destinati a trasporto promiscuo (persone e cose) di peso complessivo a pieno carico sino a 35 q.li e capaci di contenere al massimo 9 posti (compreso quello del conducente), si applicano i premi del Settore I (Autovetture) dei corrispondenti scaglioni di potenza e provincia di immatricolazione, nonché le formule di personalizzazione;

b) per quadricicli destinati al trasporto promiscuo di persone e di cose si applicano i premi previsti per i motocicli di pari cilindrata.

**13) Autoveicoli e motocicli di interesse storico iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano (ASI), Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo (legge 28 febbraio 1983, n. 53).****a) Contratti con durata di 10 giorni**

Possono essere stipulate assicurazioni con massimale di L. 2.000 milioni unico con applicazione dei premi forfettari di L. 18.000 per i motocicli e di L. 23.000 per gli autoveicoli.

Non si applicano le formule di personalizzazione.

Per massimali superiori il premio si determina applicando i coefficienti previsti dalle relative tariffe.

All'atto della stipulazione il Contraente deve esibire l'attestazione di iscrizione in uno dei registri citati nella presente norma.

**b) Contratti con durata superiore a 10 giorni**

Si applicano i premi dei rispettivi settori di tariffa, comprese le formule di personalizzazione, se ammissibili.

- 14) Guida, da parte di persone designate, di veicoli non identificati ("assicurazione sulla patente").

Il titolare di patente di guida può avere interesse a una garanzia complementare a quella minima di legge, che deve in ogni caso coprire i veicoli comunque posti in circolazione; questo interesse può concretarsi nel caso che il titolare della patente desideri per più veicoli non identificati, che egli presume di poter guidare, coprirsi per massimali più elevati di quelli previsti dalle assicurazioni stipulate per detti rischi. A questo effetto è prevista la possibilità di assicurazione sulla patente che vale come assicurazione complementare, rispetto all'assicurazione attestata dal certificato e dal contrassegno di cui il veicolo deve essere munito.

Per "l'assicurazione sulla patente" non si fa pertanto luogo ad emissione né di certificato né di contrassegno.

Si applicano le formule tariffarie ed il premio corrispondente al veicolo di rischio più elevato con riferimento alla provincia di residenza dell'assicurato.

"In polizza deve essere inserita la seguente clausola:

Agli effetti della garanzia prestata con la polizza suindicata, l'assicurazione di responsabilità civile è valida per i veicoli a motore sottoindicati contraddistinti dai n..... letter ..... in quanto guidati dal Sig. ...."

- Veicoli per i quali è valida l'assicurazione (solo se espressamente sopra richiamati):

1. motoveicoli:

- a. motocicli di cilindrata fino a ..... cc.
- b. motocarrozze di cilindrata fino a ..... cc.
- c. motocarri di cilindrata fino a ..... cc.

2. autovetture:

- a. di potenza fiscale fino a ..... C.V.;
- b. di qualunque potenza;

3. autocarri, autobotti, autocisterne, autotreni, autoarticolati:

- a. di peso complessivo a pieno carico fino a ..... q.li conto proprio;
- b. di peso complessivo a pieno carico fino a ..... q.li conto terzi.

Rientrano nella copertura tutti i rischi sopra citati purchè il rispettivo premio di tariffa sia pari o inferiore a quello di polizza.

Per le autovetture il premio di riferimento è quello delle autovetture in servizio privato (classe di merito 14 della tariffa Bonus/Malus).

La presente assicurazione è rilasciata indipendentemente dall'obbligo di legge e non costituisce quindi assolvimento dell'obbligo stesso; l'impresa non rilascia, pertanto, nè certificato nè contrassegno.

15) Assicurazioni di secondo rischio.

Non è consentita la stipulazione di contratti per la copertura di secondi rischi, nemmeno da parte dell'impresa detentrica del primo rischio ad eccezione di polizze a favore di Società di leasing per il rischio derivante dalla proprietà dei veicoli locati in leasing nonchè di "assicurazione sulla patente".

16) Assicurazione di più veicoli con polizza unica amministrata con libro matricola.

E' ammessa la stipulazione di polizze comprendenti più veicoli, fermo il rilascio di separato certificato e contrassegno per ogni veicolo.

Ogni polizza è amministrata nella forma "libro matricola" e deve essere stipulata o rinnovata per un periodo non inferiore ad un anno e per un numero di veicoli a motore e rimorchi (esclusi ciclomotori) non inferiore a 50, semprechè tali veicoli siano intestati al P.R.A. alla stessa Ditta contraente o ad essa locati in leasing. Il premio dovuto alla firma del contratto è quello relativo ai veicoli inizialmente assicurati. E' ammesso il frazionamento del premio.

Per i veicoli dei settori I, II, IV (limitatamente ai motoveicoli), V e VI, assicurati con questo tipo di polizza, i premi sono quelli dei rispettivi settori, ridotti del 2,9%.

Per polizze che comprendano all'inizio di ogni annualità assicurativa un numero di veicoli dei Settori IV e VI non inferiori a 50 si applica uno sconto del 4% sul premio complessivo relativo a detti veicoli, per l'esistenza di veicoli di riserva.

Non sono ammesse sostituzioni di veicoli.

Per le inclusioni di veicoli nel corso dell'annualità assicurativa, si applica in ogni caso la tariffa e la normativa in vigore al momento dell'inclusione stessa.

Sono ammesse esclusioni di veicoli soltanto in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva; tali esclusioni decorrono dalla data della restituzione materiale del certificato e del contrassegno ed il premio è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa, entro 60 giorni dal termine della annualità stessa.

Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato la regolazione del premio deve essere calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare - assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la differenza di premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa.

In caso di diminuzione, l'impresa restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l'annualità successiva.

Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per l'annualità successiva dovranno essere versate entro il 15° giorno dalla data di comunicazione dell'impresa.

In polizza deve essere inserita la seguente clausola:

"L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purchè intestati al P.R.A. allo stesso Contraente.

"Non sono ammesse sostituzioni di veicoli.

"Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore a quel momento.

"Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

"Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della

lettera raccomandata con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 della data di restituzione all'impresa del certificato e del contrassegno.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

"La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dal termine dell'annualità stessa.

"In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare - assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la differenza di premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa.

"In caso di diminuzione, l'impresa restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l'annualità successiva.

"Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il 15° giorno dalla data di comunicazione dell'impresa".

17) Veicoli a motore soggetti all'obbligo di assicurazione non contemplati in alcun settore di tariffa. Rischi con carattere di particolarità od eccezionalità (art. 26 del Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969 n. 990 approvato con D.P.R. 24 novembre 1970 n. 973).

Per i rischi di cui sopra si procede alla tariffazione di volta in volta ai sensi del predetto articolo. Per i relativi contratti non è ammesso il tacito rinnovo; in polizza deve essere inserita la seguente clausola:

"A deroga dell'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza".

18) Alienazione del veicolo - Art. 8 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 (non applicabile per assicurazioni di più veicoli con polizza unica amministrata con Libro Matricola).

a) Sostituzione con altro veicolo. Conguaglio del premio.

Nel caso di alienazione del veicolo assicurato, qualora l'alienante, previa restituzione del certificato e contrassegno

relativi al veicolo alienato, chieda che la polizza stipulata per detto veicolo sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà che comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio del premio della annualità in corso, sulla base della tariffa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto oggetto di variazione.

b) Cessione del contratto.

Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che importi la cessione del contratto di assicurazione, l'impresa, previa restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando i predetti nuovi documenti.

Sono ammesse ulteriori cessioni del contratto.

Sono altresì ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di reimmatricolazione del veicolo; ogni altra variazione comporta la stipula di un nuovo contratto.

Non sono ammesse sospensioni di rischio.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. L'impresa pertanto non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio.

**APPENDICE DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

"La suindicata polizza viene d'ora innanzi intestata al contraente suindicato che subentra in proprio nome nel contratto di assicurazione ed assume tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti in sostituzione del contraente originario.

Il presente contratto si estingue alla sua naturale scadenza del ..... Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. L'impresa pertanto a tale scadenza non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio.

La presente appendice forma parte integrante della polizza suindicata."

Se l'acquirente del veicolo documenti di essere già contraente di polizza riguardante altro veicolo da lui alienato senza cessione della polizza relativa, l'impresa assicuratrice del veicolo ceduto all'acquirente rinuncerà a pretendere da questi di subentrare nella polizza ceduta. Quest'ultima sarà annullata senza restituzione di premio dal giorno in cui l'acquirente abbia restituito il certificato di assicurazione ed il contrassegno, documentando altresì l'avvenuto trasferimento sul veicolo acquistato dell'assicurazione già in corso a proprio nome per il veicolo sostituito. Per i contratti con frazionamento del premio l'impresa rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione. Non si applica la maggiorazione prevista dalla norma 3).

19) Cessazione di rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato (art. 61 del Codice della strada).

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione o esportazione definitiva del veicolo come previsto dall'art. 61 del Codice della strada - documentata da attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione - viene restituita la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e del contrassegno.

Nel caso di demolizione del veicolo successiva alla sospensione del contratto il premio corrisposto e non usufruito verrà restituito in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia dalla data di richiesta all'impresa della cessazione di rischio. Non si procede alla restituzione della eventuale integrazione di cui alla lettera a) della norma 4).

20) Attestazione dello stato del rischio (art. 2 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39 e D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45).

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile verso i terzi, qualunque sia la forma di tariffa secondo la quale il contratto è stato stipulato, l'impresa deve rilasciare al Contraente una "attestazione" che contenga:

- a. la denominazione dell'impresa;
- b. il nome - o denominazione o ragione sociale o ditta - del Contraente;
- c. il numero del contratto di assicurazione;
- d. la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- e. la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- f. la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva nel caso che il contratto stesso sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo;
- g. i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- h. la firma dell'assicuratore.

Per i contratti relativi ai veicoli del Settore IV (esclusi i ciclomotori) stipulati con tariffa a premio fisso, deve essere indicato il numero dei sinistri pagati o posti a riserva nel periodo di osservazione considerato, nonchè il richiamo al "Peius" qualora la maggiorazione sia maturata in relazione a quanto previsto dalla Condizione speciale G.

La suddetta "attestazione" deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.

Nel caso di veicoli assicurati con polizze amministrare con "libro matricola", l'impresa non rilascia l'attestazione per i veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno.

Per tali veicoli l'attestazione deve essere rilasciata al termine della successiva annualità assicurativa con riferimento al periodo di osservazione che inizia dal giorno dell'inserimento del veicolo nel contratto e termina tre mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa successiva.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla "delegataria".

L'impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:

- a. sospensione di garanzia nel corso del contratto;
- b. contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- c. contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- d. contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- e. cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione sullo stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa impresa che l'ha rilasciata.

Qualora il Contraente consegni un'attestazione rilasciata per un contratto scaduto da più di tre mesi rispetto alla data di stipulazione del nuovo contratto, si applica la disciplina - per la tariffa "Bonus-Malus" - prevista dalla Condizione Speciale F e - per il "Peius" - prevista dalla Condizione speciale G.

## 21) Rischi derivanti dalla proprietà dei veicoli locati in leasing.

E' ammessa la stipulazione di contratti per rischi derivanti, alle società di leasing, dalla proprietà dei veicoli locati.

La stipulazione di detta garanzia complementare a quella di legge è subordinata all'esistenza di polizze contratte dai locatari per la circolazione dei veicoli, a' sensi di legge, per tutta la durata del leasing, che prevedano appendice di vincolo di privilegio a favore della Società di leasing.

E' ammessa l'assicurazione dei rischi conseguenti a:

1. inoperatività del contratto stipulato dal locatario a causa di
  - a. mancato pagamento del premio alle scadenze convenute;
  - b. mancato rinnovo del contratto nel caso in cui, cessata la locazione, il locatario non riconsegna il veicolo;

- c. eccezioni derivanti dal contratto stesso (esclusa quella per franchigia) che diano luogo a rivalsa nei confronti della Società di leasing ai sensi dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990;
2. insufficienza dei massimali previsti dal contratto stipulato dal locatario; l'assicurazione è prestata per l'eccedenza rispetto a tali massimali;
  3. insufficienza dei massimali minimi fino a concorrenza dei quali è prevista la copertura ai sensi dell'art. 21 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, in caso di liquidazione coatta dell'impresa con la quale il locatario ha stipulato il contratto; l'assicurazione è prestata per l'eccedenza rispetto a tali massimali minimi.

L'assicurazione dei rischi derivante dalla proprietà dei veicoli locati in leasing non assolve l'obbligo di legge per cui non si fa luogo ad emissione nè di certificato nè di contrassegno.

Dato il carattere di particolarità dei rischi si procede alla tariffazione di volta in volta ai sensi dell'art. 26, primo comma, del Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

I contratti possono essere stipulati soltanto per una durata di 12 mesi. Non è ammesso il tacito rinnovo.

In polizza deve essere inserita la seguente clausola:

"A deroga dell'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza".

**CAPO II - NORME RELATIVE AI SETTORI I E II****22) Definizioni**

I presenti settori disciplinano le assicurazioni di veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed al trasporto promiscuo di persone e di cose elencati all'art. 26, lett. a) e c) del Codice della Strada.

**23) Autovetture da noleggio con conducente ed autotassametri.**

L'assicurazione comprende i danni agli indumenti ed oggetti di comune uso personale portati con sé dai terzi trasportati.

Si applicano i premi previsti per le autovetture di pari potenza fiscale e provincia di immatricolazione, nonché le formule di personalizzazione, con una riduzione dell'1,50%.

In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva B.

**24) Locazione di autovetture senza conducente.**

L'assicurazione può essere prestata solo a locatori che siano muniti della prescritta licenza per la locazione di autovetture senza conducente.

Si applica il premio previsto per autovetture in servizio privato, aumentato del 40%.

**25) Autovetture con traino - Rischio della circolazione.**

a) Quando sia dichiarato in polizza che le autovetture trainano rimorchi identificati con targa propria (caravan, carrello tenda, carrello portaimbarcazioni e simili) si applica un aumento del 5% sul premio dell'autovettura.

Per i rimorchi deve essere inoltre stipulata assicurazione ai sensi della successiva norma 26).

b) Per il traino di "carrelli appendice" a non più di 2 ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili (art. 28 del Codice della strada), non si applica alcun soprapremio. I "carrelli appendice", facendo parte integrante del veicolo trainante, non sono identificati con targa propria.

**26) Rimorchi di autovetture - Rischio statico.**

Per ogni rimorchio identificato con targa propria deve essere stipulata polizza separata ed applicato il premio di L. 30.000 per la combinazione di massimali 1.500/700/300 milioni, prescindendo dalla provincia di immatricolazione, anche se la durata del contratto è inferiore ad un anno.

Per massimali superiori il premio si determina applicando i coefficienti previsti dalla tariffa.

Non si applica alcuna norma relativa alla personalizzazione.

Con tale polizza sono coperti i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta, se staccato dalla motrice (art. 2 del Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990), i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione del rimorchio stesso esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

La corresponsione del separato premio suindicato è condizione essenziale per il rilascio del contrassegno e del certificato relativi al rimorchio.

In polizza deve essere inserita la seguente clausola:

"La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio".

Per i "carrelli appendice" di cui al punto b) della norma 25, non trattandosi di rimorchi ma di parte integrante dell'autoveicolo trainante, non si emette per il rischio statico nè polizza nè certificato e contrassegno.

**27) Autovetture adibite a scuola guida (art. 497 del Regolamento del Codice della strada).**

Si applica il corrispondente premio delle autovetture in servizio privato di uguale potenza fiscale e provincia di immatricolazione.

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo

conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva A.

28) Autovetture aziendali adibite a servizio privato date in uso a dipendenti o collaboratori

E' ammessa la rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di società regolarmente costituite proprietarie o locatarie (leasing) di autovetture date in uso a dipendenti o collaboratori, in conseguenza di inoperatività della garanzia nei casi di:

- conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- trasporto non effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della carta di circolazione per i danni subiti dai terzi trasportati.

Si applica un aumento del 5% sul premio dell'autovettura.

In polizza deve essere richiamata la condizione aggiuntiva D.

29) Scuolabus - Miniscuolabus.

Per i veicoli di capienza fino a 9 posti adibiti al trasporto di studenti che, per effetto del trasporto specifico ottengano l'autorizzazione per un numero di posti superiori a 9, si applicano i premi previsti dalla norma 38 del Settore III (Autobus).

30) Tariffe applicabili.

a) La tariffa "Bonus/Malus" prevede riduzioni o maggiorazioni di premio secondo le norme riportate nella Condizione speciale F che deve essere richiamata in polizza.

b) Franchigia fissa ed assoluta

Possono essere pattuite le seguenti franchigie fisse ed assolute:

- per veicoli di potenza fiscale fino a 10 CV: franchigia di L. 60.000 o di L. 100.000;
- per veicoli di potenza fiscale da oltre 10 fino a 14 CV: franchigia di L. 100.000 o di L. 200.000;
- per i veicoli di potenza fiscale di oltre 14 CV: franchigia di L. 200.000 o di L. 300.000.

Qualora il contratto si riferisca a veicolo immatricolato per la prima volta oppure a veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A. ovvero a veicolo assicurato dal cessionario alla naturale scadenza del contratto ceduto a seguito di voltura al P.R.A., le franchigie dovranno essere maggiorate, per la sola prima annualità (compresa l'eventuale frazione iniziale), degli importi previsti dalla tabella sottoindicata in corrispondenza della classe di merito 14 "Bonus/Malus".

Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato nella forma tariffaria "Bonus/Malus" la franchigia può essere pattuita nelle misure sopra indicate solamente se dall'attestazione sullo stato del rischio relativa al precedente contratto risulti l'assegnazione di quest'ultimo, per l'annualità successiva, alla classe 13 o ad una delle classi di "Bonus" di cui alla tabella di merito della clausola "Bonus/Malus" in vigore al 30 aprile 1991. Le predette misure, fermo l'ammontare dei premi, dovranno invece essere maggiorate, per la sola prima annualità, degli importi indicati nella tabella sotto riportata qualora dall'attestazione risulti l'assegnazione del precedente contratto ad una delle classi di "Malus" della stessa tabella di merito.

In caso di mancata presentazione dell'attestazione del rischio o dell'appendice di cessione del contratto di cui alla Norma 18) la franchigia deve essere maggiorata nella misura massima sotto indicata.

#### Maggiorazioni delle franchigie

Classe di assegnazione	Veicoli fino a 10 CV Lire	Veicolo da oltre 10 CV fino a 14 CV Lire	Veicoli oltre i 14 CV Lire
14	10.000	16.000	21.000
15	21.000	31.000	42.000
16	31.000	47.000	62.000
17	42.000	62.000	84.000
18	52.000	79.000	105.000

In polizza deve essere richiamata la Condizione speciale E.

#### 31) Passaggio di tariffa

Il passaggio da una formula tariffaria ad altra può essere effettuato esclusivamente alla scadenza del contratto, a condizione che esso sia richiesto nella stessa forma e nello stesso termine previsti per la disdetta.

**CAPO III NORME RELATIVE AL SETTORE III****32) Definizioni.**

Il presente settore disciplina le assicurazioni di autobus e filobus.

Sono "autobus" i veicoli destinati al trasporto di persone con più di 9 posti, compreso quello del conducente (art. 26, lett. b, del Codice della strada).

Sono "filobus" i veicoli destinati al trasporto di persone aventi motore elettrico alimentato per contatto con una linea aerea esterna e non vincolati da rotaie (art. 27, lett. a, del Codice della strada).

I posti aggiuntivi (strapuntini) ed i posti di servizio devono essere compresi nel computo complessivo dei posti quando sono indicati nella carta di circolazione od in un documento di autorizzazione all'uopo rilasciato dalle Autorità competenti.

**33) Autobus con rimorchio.**

Quando sia dichiarato in polizza che i veicoli trainano rimorchi si applica, per il rischio della circolazione, oltre al premio della motrice, un soprappremio per ulteriori 30 posti.

Per i rimorchi deve essere inoltre stipulata garanzia a' sensi della successiva norma 34).

**34) Rimorchi - Rischio statico.**

Per ogni rimorchio identificato deve essere stipulata polizza separata ed applicato un premio pari al 2% di quello previsto per un autobus avente un numero di posti uguale a quello del rimorchio considerato, col minimo di L. 20.000 anche se la durata del contratto è inferiore ad un anno.

Con tale polizza sono coperti i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice (art. 2 del Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990), i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione del rimorchio stesso.

La corresponsione del separato premio suindicato è condizione essenziale per il rilascio del contrassegno e del certificato relativi al rimorchio.

In polizza deve essere inserita la seguente clausola:

"La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione".

35) Autocarri eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone (art. 57, terzo comma, Codice della strada).

Per gli autocarri e gli eventuali rimorchi eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone in servizio continuativo, si applica il premio relativo agli autobus, o rimorchi di corrispondente capienza, con un aumento del 10%.

36) Autobus e filobus in servizio pubblico urbano.

Quando il servizio comprenda inscindibilmente linee urbane vere e proprie con percorsi anche extraurbani od infraurbani in proporzione non rilevante e comunque di lunghezza non superiore a 30 km dal capolinea urbano, i rischi relativi a questi ultimi saranno assimilati a quelli urbani.

a) Per autobus e filobus circolanti in comuni fino a 300.000 abitanti, si applicano i premi previsti dal settore III, lett. A), punto b).

b) Per autobus e filobus circolanti in comuni di oltre 300.000 abitanti, rilevata la disomogeneità del rischio, si procede alla tariffazione di volta in volta ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

Ne consegue che i relativi contratti non potranno avere durata superiore ad un anno più frazione di anno (quando si tratti di sola frazione iniziale).

Non è ammesso il tacito rinnovo nelle polizze deve quindi essere inserita la seguente clausola:

"A deroga dell'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza".

37) Autobus e Filobus in servizio di linea extra-urbano.

Per i veicoli specificamente autorizzati al trasporto di persone in piedi il premio deve essere calcolato in base al numero di posti a sedere ed in piedi indicato dalla carta di circolazione.

- 38) Autobus adibiti a servizio di alberghi, di istituti religiosi, di cura, miniscuolabus, scuolabus (art. 2 D.M. 18 aprile 1977), autobus ed autocarri eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone ed esclusivamente destinati a rilevare o restituire al domicilio il personale dipendente da aziende od enti.

Si applicano i premi riferiti agli autobus di uguale capienza in posti ridotti del 25%.

- 39) Autobus adibiti esclusivamente a scuola guida.

Si applica il premio base (da 30 a 40 posti) previsto per gli autobus extra-urbani, ridotto del 65%.

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva A.

Quando sia dichiarato in polizza che l'autobus traina rimorchio si applica, per il rischio della circolazione, oltre al premio di cui sopra, un soprapremio pari al 2% del premio stesso.

Per i rimorchi deve essere inoltre stipulata assicurazione ai sensi della precedente norma 34) senza applicazione di riduzioni.

- 40) Treni lillipuziani (su ruote gommate).

Si applica il premio base (da 30 a 40 posti) previsto per gli autobus extra-urbani della 1° zona territoriale, ridotto del 65%.

- 41) Tariffe applicabili.

a) Tariffa fissa.

b) Franchigia fissa ed assoluta.

Le tariffe per franchigia fissa ed assoluta di L. 250.000, L. 500.000 e L. 1.000.000, si ottengono applicando sui premi della tariffa fissa relativi ad ogni combinazione di massimali prescelta, i seguenti sconti:

- franchigia di L. 250.000, sconto 10%;

- franchigia di L. 500.000, sconto 17%;
- franchigia di L. 1.000.000, sconto 28%.

In polizza deve essere richiamata la Condizione speciale E.

**42) Terzi trasportati**

L'assicurazione comprende i danni agli indumenti ed oggetti di comune uso personale, portati con sé dai terzi trasportati.

In polizza deve essere sempre richiamata la Condizione aggiuntiva B.

**43) Passaggio di tariffa.**

Il passaggio da una formula tariffaria ad altra può essere effettuato esclusivamente alla scadenza del contratto a condizione che esso sia richiesto nella stessa forma e nello stesso termine previsti per la disdetta.

**CAPO IV - NORME RELATIVE AL SETTORE IV****44) Definizioni.**

Il presente settore disciplina le assicurazioni di veicoli a motore e di rimorchi destinati al trasporto di cose, elencati agli artt. 24, 25, lett. b), c), d), e), 26, lett. d), e), f), g), h), i), l) e 28, lett. b), c), d), f) del Codice della strada.

Nelle norme che seguono con i termini "autobotti" ed "autocisterne" sono designati i veicoli specificamente attrezzati per il trasporto di liquidi o di gas, con botti o cisterne incorporate.

Nel caso in cui la carta di circolazione indichi un "peso" al limite potenziale, il peso complessivo a pieno carico da considerare ai fini della determinazione dello scaglione tariffario cui assegnare il veicolo è quello che risulta in base a tale limite potenziale; se invece la carta di circolazione indichi la "portata" al limite potenziale (non il "peso"), per ottenere il peso complessivo a pieno carico deve essere aggiunta a tale portata la tara.

**45) Veicoli con rimorchio - Rischio della circolazione.****a) Quando sia dichiarato in polizza che trainano rimorchi:**

- Autocarri, autobotti, autocisterne e veicoli per usi speciali si applica il premio previsto per autocarri, autobotti, autocisterne e veicoli per usi speciali di peso complessivo a pieno carico corrispondente a quello della motrice aumentato del peso massimo rimorchiabile quale risulta dalla carta di circolazione; lo stesso criterio si adotta per i veicoli autorizzati al traino di caravans e simili.

Il premio conteggiato in base alla presente norma non può essere inferiore a quello applicabile alla sola motrice.

- Trattori muniti di "ralla" per il traino di semirimorchio (autoarticolati), si applica il premio previsto per autocarri, autobotti ed autocisterne di peso complessivo a pieno carico corrispondente alla tara del trattore con ralla aumentato del peso massimo rimorchiabile quali risultano dalla carta di circolazione.
- Motoveicoli per trasporto di cose, si applica un aumento del 5% sul premio del motoveicolo stesso.

Per i rimorchi dei veicoli di cui sopra deve essere inoltre stipulata garanzia ai sensi della successiva norma 46).

Per i caravans e simili si applica la norma 26) dei settori I e II.

**b) Carrelli appendice**

Per il traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili (art. 28 del Codice della strada), non si applica alcun soprapremio. I "carrelli appendice", facendo parte integrante del veicolo trainante, non sono identificati con targa propria.

Per la determinazione del premio si fa riferimento al solo peso complessivo a pieno carico del veicolo trainante.

**46) Rimorchi - Rischio statico.**

Per ogni rimorchio identificato con targa propria deve essere stipulata polizza separata ed applicato un premio pari al 2% di quello previsto per un autocarro (autobotte o autocisterna) di peso complessivo a pieno carico uguale a quello del rimorchio considerato, con il minimo di L. 25.000, anche se la durata del contratto è inferiore ad un anno.

Con tale polizza sono coperti i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice (art. 2 del Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990), i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione del rimorchio stesso.

La corresponsione del separato premio suindicato è condizione essenziale per il rilascio del contrassegno e del certificato relativi al rimorchio.

In polizza deve essere inserita la seguente clausola:

"La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione".

**47) Trasporto anche occasionale di merci pericolose (art. 1 della legge 10 luglio 1970, n. 579), lubrificanti e sostanze radioattive.**

Per l'assicurazione di veicoli adibiti al trasporto di:

- liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici (metano, butano, propano e simili): si applica un soprapremio del 25%;

- gas tossici (acido cianidrico, ammoniaca, anidride solforosa, solfuro di carbonio, cloro, ecc.) o di materie esplosive (polvere da sparo, dinamite, ecc.): si applica un soprapremio del 100%.

Per i veicoli adibiti al trasporto di sostanze radioattive si procede alla tariffazione di volta in volta a' sensi dell'art. 26 del Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, dato il carattere di particolarità e di eccezionalità dei relativi rischi.

- 48) Estensione dell'assicurazione alle operazioni di carico e scarico (esclusi i veicoli di cui alle successive norme 52, 53 e 54).

Nella garanzia sono comprese le operazioni di carico e scarico quali previste dalla Condizione aggiuntiva C che deve essere sempre richiamata in polizza.

- 49) Autocarri adibiti al trasporto di persone.

- a) Per autocarri ed eventuali rimorchi eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone:

- se in servizio continuativo si applicano le norme 33 e 40 del Settore III Autobus;
- se in servizio occasionale si applica, per ogni giornata di rischio, il 2% del premio relativo agli autobus o rimorchi di corrispondente capienza aumentato del 10% salvo, ove il Contraente la richieda, l'applicazione della norma 3).

- b) Per gli autocarri destinati a trasporto promiscuo di persone e di cose di peso complessivo a pieno carico sino a 35 q.li, si applica la norma 12).

- c) Per gli autocarri destinati al trasporto non contemporaneo di persone e cose di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q.li si applica la norma 35 del Settore III.

- 50) Noleggio o locazione.

Per i veicoli dati a noleggio o locazione si applica:

- a) un soprapremio dell'85% sui premi di tariffa per i veicoli (autocarri, motocarri e ciclomotori per trasporto di cose) di peso complessivo a pieno carico fino a 35 q.li, per i motocarri e per i ciclomotori.

b) il premio riferito al trasporto per conto terzi per i veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore.

51) Autocarri adibiti esclusivamente a scuola guida (art. 497 del Regolamento del Codice della strada).

Si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di immatricolazione, ridotti del 50%.

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva A.

Quando sia dichiarato in polizza che l'autocarro traina rimorchio, il premio, nella misura di cui sopra, deve essere calcolato in base al peso a pieno carico della motrice più il peso massimo trainabile.

Per i rimorchi deve essere inoltre stipulata assicurazione ai sensi della precedente norma 46.

52) Autocarri adibiti esclusivamente al trasporto di marmi in blocco.

Per autocarri adibiti esclusivamente al trasporto di marmi in blocco ed a tal fine appositamente attrezzati ed autorizzati, si applicano i premi previsti per gli autocarri ed eventuali rimorchi (conto proprio o conto terzi) di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di immatricolazione, ridotti del 50%.

In polizza deve essere inserita la seguente clausola:

Sono esclusi dalla garanzia i danni provocati alla pavimentazione stradale.

53) Trattori stradali muniti di "gancio" per il traino e non atti a portare carico utile proprio (art. 26, lett. e, del Codice della strada).

Rientrano in questa categoria i veicoli quali definiti all'art. 26, lett. e), del Codice della strada, esclusi autoarticolati, autosnodati quali definiti alle lett. h) e i) dello stesso art. 26.

Si applicano i premi previsti per gli autocarri (conto proprio o conto terzi) della corrispondente provincia di immatricolazione di peso complessivo a pieno carico pari alla somma del peso del trattore e del peso massimo rimorchiabile, ridotti del 55%.

Qualora il veicolo trainato sia adibito al trasporto di merci pericolose e lubrificanti nella determinazione del premio relativo al trattore stradale si applica la precedente norma 47.

Se i veicoli sono muniti di doppio allestimento inamovibile "gancio" e "ralla" si applica la norma 45, lett. b).

54) Veicoli attrezzati ed adibiti ad usi speciali o per trasporti specifici, compresi quelli targati C.R.I.

a) Autolettighe ed autoambulanze.

Si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di immatricolazione, ridotti del 13%.

b) Veicoli per riprese cinematografiche e televisive, rappresentazioni teatrali, esposizioni e mostre (esclusa la vendita), bibliobus (esclusa la vendita), parchi di divertimento, circhi equestri e simili (esclusi quelli di cui alla successiva lett. c), veicoli per trasporto acqua potabile, trasporto carcerati, autocaravans (autoveicoli ad uso abitazione, autocase, campers), autobanche, autocappelle per funzioni religiose, aulemobili, automolini, autoambulatori, laboratori per analisi chimiche, fisiche e batteriologiche, autoemoteche, autostazioni schermografiche, autopiagiatrici, autocompressori, autocatramatrici, autotorri, autoseghe, stazioni mobili per calcestruzzo, gruppi elettrogeni, autopompe, idrovore, stazioni mobili di trivellazione, stazioni per rilievi sismici, trasporti funebri, autobetoniere, carri attrezzi, officine mobili, presse auto, veicoli attrezzati per servizio di disinfezione e disinfestazione, autospurgo, autospazzatrice, autoinnaffiatrice, trasporti immondizie, nettezza urbana in genere, autoscale, grues autocarrate (su mezzi non idonei a portare carico utile proprio).

Si applicano, quando si tratta di:

- ciclomotori e motoveicoli

i premi previsti per motoveicoli e ciclomotori per trasporto cose ridotti del 21%;

- autoveicoli di peso complessivo a pieno carico fino a 35 q.li

i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di immatricolazione ridotti del 33%.

Per i veicoli dati a noleggio o locazione, in luogo della predetta riduzione si applica un aumento del 25%.

- autoveicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q.li

i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di immatricolazione, ridotti del 33%.

Per i veicoli dati a noleggio o locazione, ovvero adibiti al trasporto per conto di terzi, la predetta riduzione si applica sui premi previsti per gli autocarri - conto terzi.

- c) Veicoli utilizzati da esercenti di circhi equestri o di spettacoli viaggianti per il trasporto delle attrezzature o per uso abitazione.

Per veicoli utilizzati da esercenti di circhi equestri o di spettacoli viaggianti, per il trasporto delle attrezzature o per uso di abitazione, in quanto la particolare attività risulti dal "nullaosta di agibilità" rilasciato dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo, compreso, ove del caso, il traino di "carri ordinari" nel rispetto della norma di cui all'art. 257 del Regolamento al Codice della strada, si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di immatricolazione, ridotti del 40%.

## 55) Tariffe applicabili.

- a) Tariffa con maggiorazione del premio premio per sinistrosità "Peius" non applicabile per i ciclomotori (Condizione speciale G).

La tariffa prevede maggiorazioni di premio secondo le norme riportate nella Condizione speciale G che deve essere richiamata in polizza.

- b) Franchigia fissa ed assoluta.

Possono essere pattuite le seguenti franchigie fisse ed assolute:

- autoveicoli e relativi rimorchi:
  - franchigia di L. 250.000, sconto 12%;
  - franchigia di L. 500.000, sconto 21%;
  - franchigia di L. 1.000.000, sconto 35%;
- ciclomotori, motoveicoli e relativi rimorchi:
  - franchigia di L. 150.000, sconto 11%.

In polizza deve essere richiamata la Condizione speciale E.

Per veicoli già assicurati nella forma a "tariffa fissa", la franchigia può essere pattuita nelle misure sopra indicate solamente se dalla attestazione sullo stato del rischio relativa al precedente contratto non risulti l'applicazione del "Peius".

In caso invece di applicazione del "Peius", le predette misure delle franchigie dovranno essere maggiorate - fermo l'ammontare del premio - per la sola prima annualità degli importi indicati nella tabella sottoriportata.

#### Maggiorazioni delle franchigie

Franchigia base  Lire	Maggiorazione delle franchigie	
	Autocarri Lire	Motocarri Lire
150.000	-	87.000
250.000	225.000	-
500.000	300.000	-
1.000.000	375.000	-

Dette maggiorazioni non si applicano per i veicoli di prima immatricolazione o assicurati per la prima volta dopo voltura al P.R.A. per i quali deve essere presentata la carta di circolazione ed il foglio complementare ovvero l'appendice di cessione del contratto.

In caso di mancata presentazione dei predetti documenti o della attestazione dello stato di rischio la franchigia deve essere maggiorata - per la sola prima annualità - nella misura suindicata.

#### 56) Passaggio di tariffa.

Il passaggio da una formula tariffaria ad altra può essere effettuato esclusivamente alla scadenza del contratto a condizione che esso sia richiesto nella stessa forma e nello stesso termine previsti per la disdetta.

**CAPO V - NORME RELATIVE AL SETTORE V****57) Definizioni.**

Il presente settore disciplina le assicurazioni di veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed al trasporto promiscuo di persone e di cose (quadricicli, elencati agli artt. 24, 25, lett. a) e f) del Codice della strada).

**58) Motocicli e motocarrozze ad uso privato per i quali la carta di circolazione non consente il trasporto di altre persone oltre il conducente.**

Si applicano i corrispondenti premi del settore V ridotti del 33%, in quanto l'assicurazione non può comprendere la garanzia verso i terzi trasportati.

**59) Motocarrozze da noleggio con conducente o ad uso pubblico.**

L'assicurazione comprende i danni agli indumenti ed oggetti di comune uso personale portati con sé.

Si applicano i premi previsti per i motocicli ad uso privato di pari cilindrata e provincia di immatricolazione, aumentati del 35%.

In polizza deve essere sempre richiamata la Condizione aggiuntiva B.

**60) Locazione di ciclomotori, motocicli, motocarrozze e quadricicli senza conducente.**

L'assicurazione può essere prestata solo a locatori che siano muniti della prescritta licenza per la locazione di ciclomotori, motocicli, motocarrozze e quadricicli senza conducente.

Si applicano i premi dei ciclomotori e motocicli ad uso privato di pari cilindrata e provincia di immatricolazione aumentati del 100%.

**61) Motoslitte.**

Si applicano i premi previsti per i motocicli di pari cilindrata e facendo riferimento alla provincia di residenza dell'assicurato.

- 62) **Motocicli adibiti esclusivamente a scuola guida (art. 497 del Regolamento del Codice della Strada).**

Si applicano i premi previsti per i motocicli adibiti ad uso privato, di pari cilindrata e provincia di immatricolazione, compresa la riduzione del 33% se la carta di circolazione non consente il trasporto di altre persone oltre il conducente.

**CAPO VI - NORME RELATIVE AL SETTORE VI****63) Definizioni.**

Il presente settore disciplina le assicurazioni dei veicoli a motore indicati all'art. 30 del Codice della strada.

**64) Macchine operatrici e carrelli.**

L'assicurazione può essere prestata solamente per i veicoli corredati del certificato per circolare su strada previsto dall'art. 76 del Codice della strada.

La garanzia comprende il rischio del traino di eventuali rimorchi.

**65) Gatto delle nevi (veicolo a cingoli o a cingoli e pattini non classificabile come mezzo sgombraneve).**

- Se adibito esclusivamente alla battitura di terreni innevati, si applicano i premi previsti per i rulli compressorii;
- se adibito solo a trasporto di cose, si applicano i premi previsti per le assicurazioni relative ai veicoli a motore del settore VI, lett. b), aumentati del 100%;
- se adibito anche a trasporto di persone od a trasporto primiscuo di persone e cose, si applicano i premi previsti per le assicurazioni relative ai veicoli a motore del settore VI, lett. b), aumentati del 300%.

**66) Macchine su cingoli.**

Si applica una riduzione del 25% sui premi di tariffa.

In polizza deve essere inserita la seguente clausola:

"Sono esclusi dalla garanzia i danni provocati alla pavimentazione stradale".

**67) Macchine operatrici e carrelli trainati - Rischio statico.**

Per ogni rimorchio identificato con targa propria o telaio si applica la precedente norma n. 46.

In polizza deve essere inserita la seguente clausola:

"La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione".

**CAPO VII - NORME RELATIVE AL SETTORE VII****68) Definizioni.**

Il presente settore disciplina le assicurazioni dei veicoli a motore elencati all'art. 29 del Codice della strada.

**69) Macchine agricole.**

Il premio di tariffa comprende il rischio relativo alla circolazione di eventuali rimorchi agricoli trainati, nonché il rischio di stazionamento e per manovre a mano dei rimorchi stessi.

Per le macchine su cingoli o su ruote non gommate il premio di tariffa non comprende la garanzia per danni provocati alla pavimentazione stradale.

**70) Garanzia verso i terzi trasportati:**

- nell'interno della cabina di guida nei limiti della capienza della cabina indicata dalla carta di circolazione;
- a fianco del conducente su apposito sedile quando non esista cabina di guida

si applica un aumento del 5% del premio.

**CAPO VIII - NORME RELATIVE ALLE CARTE VERDI****71) Premio.**

I premi stabiliti per la carta verde sono applicabili anche nel caso in cui la carta verde sia emessa in corso di contratto o su polizza con durata temporanea e sono comprensivi: della tassa governativa e dell'importo fisso di L. 1.240 a copertura dell'onere dei danni occorsi all'estero ad utenti di veicoli a motore non assicurati, nei casi nei quali è applicabile la Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 24 aprile 1972, n. 166, oppure assicurati presso imprese socie dell'UCI poste in liquidazione coatta amministrativa (c.d. Importo fisso DILCNA).

L'eventuale duplicazione della carta verde in caso di smarrimento, il frazionamento del premio o la variazione di rischio nell'ambito dello stesso settore non comportano alcun soprapremio fino al raggiungimento della scadenza del contratto.

**72) Durata.**

Salvo quanto previsto al comma seguente, non sono ammesse durate maggiori di un anno. Per i contratti di durata temporanea, per quelli con premio frazionato e per le carte verdi emesse nel corso di contratto, la durata di queste dovrà coincidere con quella del periodo di assicurazione in corso con premio pagato.

Per i contratti stipulati per periodi di tempo superiori all'anno, con pagamento del premio anticipato in unica soluzione per tutta la durata contrattuale, è ammesso il rilascio della carta verde per durata anche superiore all'anno e con scadenza coincidente con la data finale del periodo di assicurazione in corso con premio pagato. Il premio "carta verde" in tal caso dovrà essere corrisposto anticipatamente ed in unica soluzione per l'intero periodo. Per ogni anno o frazione di anno di garanzia dovrà essere corrisposto un premio annuale di "carta verde" senza alcuna riduzione.

Non è ammesso il rilascio di carte verdi su contratti di durata inferiore a 15 giorni.

**CAPO IX - NORME RELATIVE ALLA FORMA TARIFFARIA "4R"****73) Massimali.**

La tariffa prevede i seguenti massimali di garanzia:

**Massimali**

—			
1.500	700	300	milioni
1.500	1.500	1.500	"
2.000	2.000	2.000	"
3.000	3.000	3.000	"
4.000	4.000	4.000	"
5.000	5.000	5.000	"
7.000	7.000	7.000	"
10.000	10.000	10.000	"

**74) Franchigia.**

La franchigia è fissata, per ogni sinistro denunciato in ogni annualità assicurativa, nella misura del 50% del premio della tariffa approvata.

Dopo due annualità assicurative intere e consecutive indenni da sinistri la franchigia è ridotta al 40% del premio di tariffa e dopo ulteriori due annualità intere e consecutive di assicurazione indenni da sinistro la franchigia è ridotta al 25% del premio di tariffa.

Dopo il primo sinistro sarà applicata una franchigia pari al 50% del premio.

Qualora il contratto si riferisca a veicolo immatricolato per la prima volta oppure a veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A., la franchigia è fissata al 100% della tariffa approvata. Dopo una annualità assicurativa indenne da sinistri sarà applicata la franchigia del 50% del premio di tariffa e per i periodi successivi varrà quanto sopra stabilito.

Per gli assicurati provenienti dalla tariffa "Bonus/Malus" sarà applicata, a seconda della classe di merito di appartenenza, una franchigia iniziale fissata nelle seguenti misure del premio di tariffa.

Classe di merito	Franchigia percentuale del premio
1-2-3-4-5-6-7-8-9	25
10-11	50
12-13	100
14-15-16	110
17-18	120

Le franchigie corrispondenti alle classi di merito 14, 15, 16, 17, 18 saranno applicate per i sinistri causati nella prima annualità assicurativa.

**75) Veicoli assicurabili.**

Sono assicurabili:

**I - tutte le autovetture**

- a. in servizio privato
- b. da noleggio con conducente
- c. adibite a scuola guida

nonchè

**II - gli autoveicoli destinati ad uso promiscuo purchè il loro peso a pieno carico non superi i 35 q.li e siano abilitati al trasporto di non più di 9 persone, compreso il conducente.**

**76) Soprapremio per traino.**

Per il traino di rimorchio campeggio o di carrello portaimbarcazione e simili, si applicherà, sul premio annuo dell'autovettura trainante, un aumento del 5%.

7) Sospensione in corso di contratto.

La sospensione delle garanzie, ferma restando la norma n. 6 del Capo I, non potrà superare i 12 mesi.

8) Norme applicabili.

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Capo, si applicano le norme dei Capi I e III in quanto compatibili.

**TITOLO II - NATANTI****CAPO I - NORME COMUNI AI SETTORI I E II****79) Limiti di navigazione.**

La presente tariffa vale per l'assicurazione di responsabilità civile relativa a natanti naviganti nel mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché nelle acque interne dei paesi europei.

**80) Durata dei contratti.**

Tenuto conto della natura del rischio, il contratto non può avere durata diversa dall'anno.

Nel caso di contratti relativi a natanti locati in leasing (v. clausola 1) oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore (v. clausola 2) è ammessa la stipulazione di contratti per periodi superiori all'anno, di durata pari a quella del contratto di leasing od a quella di ammortamento, a condizione che il premio venga corrisposto in unica soluzione per tutta la durata della rateazione o del periodo di locazione in leasing.

Resta salvo quanto previsto dalle successive norme 89 e 102.

**81) Premio.**

I premi della tariffa sono riferiti ad un intero periodo annuo di assicurazione e rappresentano l'importo complessivo dovuto dall'assicurato, ad eccezione del contributo al Servizio sanitario nazionale e delle imposte.

a) E' ammesso il frazionamento del premio per i soli natanti del settore II.

b) E' ammesso il pagamento anticipato di premi per periodi superiori all'anno per natanti locati in leasing oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore. Nel caso di:

- premio anticipato di almeno 18 mesi e fino a 24 mesi: sconto dell'8%;
- premio anticipato di oltre 24 mesi: sconto del 12%.

Il premio deve essere riscosso dall'assicuratore anticipatamente in unica soluzione per tutta la durata della rateazione o del periodo di locazione in leasing; non è ammesso il tacito rinnovo; nei contratti deve quindi essere inserita la seguente

**"Clausola:**

"A deroga dell'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza".

**82) Sospensione in corso di contratto.**

Non è consentita la sospensione della garanzia in corso di contratto.

**83) Applicazione degli sconti tecnici e dei soprapremi.**

Nel caso di più sconti tecnici e soprapremi, ciascuno si calcola sull'ammontare risultante dall'applicazione dei precedenti.

**84) Dati tecnici dei natanti.**

I dati tecnici dei natanti (potenza fiscale, dati di iscrizione o registrazione del natante, marchio e numero del motore, numero dei posti, ecc.) si desumono dai documenti rilasciati dall'autorità competente.

**85) Alienazione del natante - Sua sostituzione con altro natante - Conguaglio del premio.**

Nel caso di alienazione del natante assicurato, qualora l'alienante, previa restituzione del certificato e contrassegno relativi al natante alienato, chieda che la polizza stipulata per detto natante sia resa valida per altro natante di sua proprietà (art. 8 della legge 24 dicembre 1969, n. 990) che comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio del premio della annualità in corso sulla base della tariffa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto oggetto di variazione.

Se l'acquirente di un natante cedutogli dall'alienante con la relativa polizza, documenti di essere già contraente di polizza riguardante altro natante da lui alienato senza cessione della polizza

relativa, l'impresa assicuratrice del natante ceduto all'acquirente rinuncerà a pretendere da questi di subentrare nella polizza ceduta. Quest'ultima sarà annullata senza restituzione di premio dal giorno in cui l'acquirente abbia restituito il certificato di assicurazione ed il contrassegno, documentando altresì l'avvenuto trasferimento sul natante acquistato dell'assicurazione già in corso a proprio nome per il natante sostituito. Per i contratti con frazionamento del premio (settore II) l'impresa rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.

- 86) Natanti soggetti all'obbligo di assicurazione non contemplati in alcun settore di tariffa. Rischi con carattere di particolarità od eccezionalità (art. 26 del Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973).

Per i rischi di cui sopra si procede alla tariffazione di volta in volta ai sensi del predetto articolo. Per i relativi contratti non è ammesso il tacito rinnovo. In polizza deve essere inserita la seguente

**"Clausola**

A deroga dell'art. 11 delle Condizioni generali di assicurazione, il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza".

**CAPO II - NORME RELATIVE AL SETTORE I****87) Definizioni.**

Il presente settore disciplina le assicurazioni dei motoscafi e delle imbarcazioni fino a 50 tonnellate di stazza lorda ad uso privato od adibiti alla navigazione da diporto e motori amovibili.

**88) Criteri di tariffazione.**

I premi sono stabiliti in base alla potenza fiscale.

Per i natanti in navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano e per quelli la cui stazza lorda non risulti indicata nei documenti di identificazione del motore e del natante si ha riguardo al dislocamento, considerando sostituito al limite di 50 tonnellate di stazza lorda, quello di 50 tonnellate di dislocamento.

**89) Rischi di durata inferiore ad un anno per i soli natanti di potenza fiscale di oltre 90 C.V.**

- per garanzia limitata ad un periodo di 15 giorni consecutivi, si applica il premio annuo di tariffa, ridotto del 60%;
- per garanzia limitata ad un periodo di 4 mesi consecutivi, si applica il premio annuo di tariffa, ridotto del 20%.

**90) Targhe in prova.**

Si applicano i premi previsti per i natanti da diporto o ad uso privato di potenza fiscale da oltre 90 fino a 150 C.V.

**91) Natanti da noleggio con equipaggio.**

Si applica il corrispondente premio dei natanti con motore di uguale potenza fiscale aumentato del 50% (comprensivo del premio aggiuntivo per attività idrosciatoria).

**92) Locazione di natanti senza equipaggio.**

Si applica il corrispondente premio dei natanti con motore di uguale potenza fiscale aumentato del 100% (comprensivo del premio aggiuntivo per attività idrosciatoria).

**93) Natanti adibiti esclusivamente a Scuola guida.**

Si applica il corrispondente premio dei natanti con motore di uguale potenza fiscale.

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva A

**94) Moto d'acqua.**

Si applica il corrispondente premio dei natanti con motore di uguale potenza fiscale aumentato del 100%.

**95) Hovercraft (aeronatante su cuscino d'aria mosso a propulsione aerodinamica).**

Si applica il corrispondente premio dei natanti con motore di uguale potenza fiscale.

La garanzia opera anche durante gli spostamenti al di fuori dell'acqua.

In polizza deve essere inserita la seguente clausola:

"La garanzia opera anche durante gli spostamenti al di fuori dell'acqua".

**96) Danni a cose e ad animali di terzi non trasportati.**

Nel caso in cui l'assicurazione comprenda i danni a cose e ad animali di terzi non trasportati la garanzia è prestata con una franchigia fissa ed assoluta di:

- L. 150.000 per ogni sinistro per i natanti con potenza fiscale fino a 90 C.V.;
- L. 300.000 per ogni sinistro per i natanti con potenza fiscale di oltre 90 C.V.;

In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva F ed indicata la misura della franchigia.

7) Attività idrosciatoria; traino di paracadute ascensionale o di deltaplano.

Quando sia dichiarato in polizza che il natante effettua attività idrosciatoria, traino di paracadute ascensionale o di deltaplano, si applicano i seguenti premi aggiuntivi per ciascuna combinazione di massimali:

Massimali			Premi aggiuntivi	
1.000	700	300	L.	17.900
1.000	1.000	1.000	"	18.400
2.000	2.000	2.000	"	20.100
3.000	3.000	3.000	"	21.000
4.000	4.000	4.000	"	21.500
5.000	5.000	5.000	"	22.000
7.000	7.000	7.000	"	22.600
10.000	10.000	10.000	"	23.300

In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva E.

8) Estensione della garanzia oltre i limiti di navigazione.

I limiti di navigazione possono essere estesi, con applicazione di un soprapremio del 10%, al Mar Nero ed alle coste orientali dell'Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le isole anarie.

**CAPO III - NORME RELATIVE AL SETTORE II****99) Definizioni.**

Il presente settore disciplina le assicurazioni di natanti ed imbarcazioni fino a 25 tonnellate di stazza lorda adibiti al servizio pubblico di trasporto di persone.

**100) Frazionamento del premio.**

E' ammesso il frazionamento:

- trimestrale, con l'aumento del 5%;
- quadrimestrale, con l'aumento del 4%;
- semestrale, con l'aumento del 3%;

purchè l'importo di rata, comprensivo dell'aumento per frazionamento, al netto dell'imposta, non sia inferiore a L. 25.000.

**101) Criteri di tariffazione.**

I premi sono stabiliti in base alla potenza fiscale ed al tonnellaggio in stazza lorda dei singoli natanti, nonchè in base al numero dei posti.

Per i natanti in navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano e per quelli la cui stazza lorda non risulti indicata nei documenti di identificazione del motore e del natante si ha riguardo al dislocamento, considerando il tonnellaggio di dislocamento equivalente a quello di stazza lorda.

**102) Rischi di durata inferiore ad un anno.**

Per garanzia limitata ad un periodo di 6 mesi consecutivi, si applica il premio annuo di tariffa, ridotto del 40%.

**103) Natanti adibiti esclusivamente a scuola guida.**

Si applica, ridotto del 34%, il corrispondente premio dei natanti di pari tonnellaggio e potenza fiscale del motore; non si applica il premio aggiuntivo per il numero dei posti.

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva A.

104) Danni a cose ed animali di terzi.

Per estendere l'assicurazione ai danni a cose ed animali di terzi deve essere applicato un aumento del 100% sul premio di tariffa, escluso il premio aggiuntivo in base al numero dei posti.

Il limite dell'obbligazione per danni a cose ed animali, nell'ambito della somma massima assicurata, è pari al 10% di detta somma per ogni sinistro; il relativo importo deve essere indicato in polizza quale limite per i danni a cose.

La garanzia è prestata con una franchigia assoluta di L. 150.000 per ogni sinistro da indicare in polizza.

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovano a bordo del natante.

In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva B.

105) Danni a cose di terzi trasportati.

Per estendere l'assicurazione ai danni agli indumenti ed oggetti di comune uso personale dei terzi trasportati deve essere applicato un aumento del 25% sul premio aggiuntivo per ogni posto previsto in tariffa.

Il limite dell'obbligazione per i danni suindicati, nell'ambito della somma assicurata, è pari al 5% di detta somma per ogni sinistro; il relativo importo deve essere indicato in polizza quale limite per i danni a cose.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di L. 200.000 per ogni persona danneggiata.

In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva C.

106) Danni a cose ed animali di terzi e danni a cose di terzi trasportati.

Per estendere l'assicurazione ai danni a cose ed animali di terzi, nonché agli indumenti ed oggetti di comune uso personale dei terzi trasportati, devono essere applicati entrambi gli aumenti di premio di cui ai nn. 104 e 105.

Il limite dell'obbligazione per i danni suindicati, nell'ambito della somma massima assicurata, è pari al 10% di detta somma per ogni sinistro; il relativo importo deve essere indicato in polizza quale limite per i danni a cose.

La garanzia per i danni agli indumenti ed oggetti di comune uso personale dei terzi trasportati è prestata fino ad un massimo di L. 200.000 per ogni persona danneggiata.

La garanzia per danni a cose ed animali di terzi è prestata con una franchigia assoluta di L. 150.000 per ogni sinistro.

In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva D.

107) Aliscafi.

Si applica un soprapremio del 50% sui premi di tariffa, compreso il premio aggiuntivo in base al numero dei posti, e sugli eventuali soprapremi.

108) Aziende municipalizzate di trasporto.

Per aziende municipalizzate di trasporto, rilevata la disomogeneità del rischio, si procede alla tariffazione di volta in volta ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

Ne consegue che i relativi contratti non potranno avere durata diversa dall'anno.

Non è ammesso il tacito rinnovo. Nelle polizze deve essere inserita la seguente

"Clausola:

A deroga dell'art. 11 delle Condizioni generali di assicurazione, il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza."

**TITOLO III - GARE E COMPETIZIONI SPORTIVE****CAPO I - NORME COMUNI A TUTTI I SETTORI****109) Territorio e sfera di applicazione.**

La presente tariffa vale per gare e competizioni sportive e relative prove ufficiali, nonché verifiche tecniche e/o sportive preliminari e finali, svolgentisi nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. Sono compresi eventuali tratti di percorso oltre confine previsti dal regolamento particolare di gara.

**110) Massimali di garanzia.**

I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali la Società presta l'assicurazione.

Nell'assicurazione a massimale tripartito, la somma più elevata (a) rappresenta il limite fino al quale la Società è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà, mentre, per ciascuna persona o per cose od animali colpiti in uno stesso sinistro, le somme massime per le quali la Società è obbligata sono quelle precisate rispettivamente sotto la lettera (b) "per persona" e sotto la lettera (c) "per cose ed animali".

Nelle assicurazioni a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale l'impresa è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà.

**111) Durata dei contratti.**

Tenuto conto della natura del rischio, non sono ammesse durate superiori a quelle previste per le singole gare, competizioni e relative prove ufficiali e delle verifiche preliminari e finali, se previste.

**112) Partecipazione dei veicoli o dei natanti alle sole prove ufficiali o alle verifiche preliminari, se previste.**

Il premio indicato in tariffa per vettura (corse automobilistiche), per motociclista (corse motociclistiche) e per pilota (corse motonautiche) è dovuto per intero anche nel caso di

partecipazione del concorrente alle sole prove ufficiali o verifiche preliminari, se previste.

**113) Premi.**

I premi di tariffa rappresentano l'importo complessivo dovuto dall'assicurato, ad eccezione del contributo al Servizio sanitario nazionale e delle imposte.

Nel caso di più sconti tecnici e/o soprapremi ciascuno si calcola sull'ammontare risultante dall'applicazione dei precedenti.

**114) Mancata effettuazione della gara e interruzione della gara.**

Qualora la gara venga annullata prima delle verifiche preliminari e/o delle prove ufficiali (se previste) si fa luogo al rimborso del premio anticipato, escluse le imposte. In caso di interruzione a gara iniziata, il premio è dovuto per intero.

**115) Tipi di gare e categorie dei veicoli partecipanti.**

Il tipo di gara e le categorie dei veicoli partecipanti si desumono dai regolamenti di gara o da altri documenti ufficiali.

**116) Responsabilità civile dell'organizzatore per danni non causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.**

La garanzia comprende i seguenti rischi non coperti dall'assicurazione obbligatoria: rischi derivanti dalle attrezzature, dai fabbricati, dai servizi, dalle installazioni fisse o mobili, tecniche e pubblicitarie, dagli addetti alla organizzazione e, comunque, attinenti l'organizzazione stessa di gare e competizioni sportive automobilistiche e motociclistiche motonautiche.

La garanzia vale durante i giorni di effettuazione delle gare e relative prove ufficiali (se previste) e verifiche preliminari e finali, e deve essere prestata congiuntamente a quella obbligatoria.

In polizza deve essere richiamata l'appendice di cui all'allegato B, titolo III, Capo III.

Si applica un premio pari al 20% del premio base, compresi eventuali aumenti e sconti, per il rischio della circolazione riferito alla specifica gara e per la medesima combinazione di massimali.

**117) Terzi trasportati.**

I premi di tariffa sono comprensivi dell'assicurazione verso i terzi trasportati. Detta garanzia è operante a condizione che il trasporto sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti, alle prescrizioni del regolamento particolare di gara e alle indicazioni della carta di circolazione ovvero del certificato o licenza di navigazione e semprechè il veicolo o il natante non sia monoposto.

Per le gare automobilistiche e motociclistiche il cui regolamento particolare faccia esplicito divieto di trasportare sui veicoli altre persone, oltre il conducente ed il secondo conduttore od il sidecarista qualora ne sia prescritta la presenza dal regolamento stesso, nonchè per quelle cui partecipano esclusivamente veicoli monoposto, si applica uno sconto nelle seguenti misure:

- per gare automobilistiche: 25% sul premio per vettura, calcolato al netto della eventuale maggiorazione del 25% prevista al paragrafo 2 della successiva norma 119 per estendere la garanzia ai rischi di cui alla Condizione aggiuntiva A;
- per gare motociclistiche: 50% sul premio per motociclista.

**CAPO II - NORME RELATIVE AL SETTORE I - CORSE AUTOMOBILISTICHE****118) Casi particolari.**

- a. Per le gare di velocità in impianti fissi a carattere permanente qualora la lunghezza della pista, dove si svolge la gara, fosse inferiore a Km. 4 (Categorie da 1 a 5), si applica, sia su premio base che su quello per vettura, una riduzione del 10%.
- b. Il premio aggiuntivo pro-capite è dovuto per il numero degli spettatori eccedenti la fascia in franchigia, prestabilita in:
- n. 5.000 posti per gli autodromi di Monza, Imola e Mugello;
  - n. 4.000 posti per l'autodromo di Santa Monica;
  - n. 2.000 posti per i restanti autodromi.

Il computo degli spettatori va fatto solo sui paganti - esclusi biglietti omaggio e biglietti posteggio auto - come risulta da bordereaux SIAE.

- c. I premi (base e per vettura) della Categoria 6 - Rallye internazionali - vanno maggiorati del 50% se il percorso della gara è superiore a 1.000 Km..
- d. I premi (base e per vettura) dei settori B) Rally e D Fuoristrada (Categorie 6, 7, 8, 11, 12 e 13) vanno maggiorati del 5% per ogni prova speciale e valutativa.
- e. I premi della Categoria 9 (base e per vettura), qualora la lunghezza del percorso sia superiore ai 15 Km., vanno maggiorati del 10% per ogni Km. o frazione.
- f. Per le gare riservate alle vetture FORMULA PANDA MONZA e F. FIR (Categoria 4), si applica il solo premio base; nel caso le stesse siano valide per il Trofeo Cadetti AGIP, detto premio viene ridotto del 40%.
- g. Per le gare alle quali partecipano solo le auto storiche non sono applicabili riduzioni di premio.
- h. Per le gare della Categoria 15 i premi (base e per vettura) sono assoggettati alle seguenti variazioni:
1. aumento del 20% per gli slalom paralleli;
  2. aumento del 50% per i promorallies;
  3. riduzione del 10% per tutti i tipi di gare, ad eccezione degli slalom singoli e dei promorallies;

4. riduzione del 50% quando i veicoli partecipanti sono trattori o carrelli, sia agricoli che industriali.

i. I premi di tariffa, esclusi quelli relativi ai Rallies internazionali fino ed oltre 1.000 Km., si riferiscono ad una manifestazione svolgentsi nella stessa giornata anche se articolata in più gare diversamente titolate. Il premio base viene commisurato alla Categoria tariffalmente più elevata fra le gare previste dalla manifestazione ed il premio per vettura a quello richiesto per le rispettive Categorie di appartenenza.

Se per la Categoria tariffaria più elevata partecipa una sola vettura, il premio base è ridotto del 10%.

Qualora la manifestazione preveda lo svolgimento delle competizioni (escluse le prove ufficiali e/o le operazioni di verifica) in più giornate consecutive, anche se in gare diversamente titolate:

1. se le gare sono della stessa categoria tariffaria: per ogni giornata successiva alla prima si applica un premio supplementare pari al 50% di quello base previsto dalla tariffa per la prima giornata;
2. se le gare sono distribuite in più Categorie tariffarie: si applica per ciascuna giornata, compresa la prima, il premio base previsto per la gara tariffariamente più onerosa, svolgentsi totalmente od in parte nella giornata stessa, ridotto del 20%.

Rimane fermo il premio per vettura richiesto per le rispettive Categorie di appartenenza.

- l. Per le gare, dalla Categoria 11 alla 16, qualora il numero dei veicoli risulti inferiore a quello dei partecipanti, il premio per vettura deve essere applicato per ogni conduttore/partecipante.
- m. Per le gare non svolgentsi in impianti fissi a carattere permanente, per lunghezza del percorso si intende la percorrenza complessiva stabilita dal regolamento di gara per ciascuna vettura partecipante, anche se da compiersi mediante ripetizione di un medesimo tracciato.

119) Rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria per i danni causati dalla circolazione dei veicoli (Condizione aggiuntiva A alle Condizioni Generali di Assicurazione).

Qualora l'assicurazione sia stipulata per una combinazione di massimali il cui limite per sinistro sia superiore a quello minimo obbligatorio (in tal caso i massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e per la parte non assorbita dai medesimi ai risarcimenti dovuti sulla base delle condizioni aggiuntive, in quanto siano espressamente richiamate, fermi restando i limiti di copertura convenuti):

1. possono essere considerati terzi limitatamente ai danni a cose od animali, i singoli componenti il Comitato Organizzatore, gli Ufficiali di Gara, i dipendenti e gli ausiliari degli organizzatori.

Si applica sui premi previsti per ciascun tipo di gara, una maggiorazione del 5% sia sul premio base che su quello per vettura, previsti per il rischio considerato.

In polizza deve essere chiamata la Condizione aggiuntiva A.

2. Possono essere considerati terzi trasportati, fatta eccezione per le gare di sola velocità, i secondi conduttori mentre non guidano il veicolo, a condizione che la loro presenza sia prescritta dal regolamento particolare di gara ed in tal caso la garanzia è operante nei limiti da questo stabiliti.

Si applica una maggiorazione del 25% sul solo premio per vettura, previsto per il rischio considerato.

In polizza deve essere chiamata la Condizione aggiuntiva B.

**CAPO III - NORME RELATIVE AL SETTORE II****120) Casi particolari.**

a. Per le gare di velocità in impianti fissi a carattere permanente, qualora la pista dove si svolge la gara fosse di lunghezza non superiore a Km. 5, sul premio di base (escluso quello per motociclisti) si applica una riduzione del:

- 25% per piste di lunghezza compresa fra 2,5 e 5 Km.;
- 50% per piste di lunghezza fino a Km. 2,5.

b. Il premio aggiuntivo pro-capite è dovuto per il numero degli spettatori eccedenti la fascia in franchigia, prestabilita in:

- n. 5.000 posti per gli autodromi di Monza, Imola e Mugello;
- n. 4.000 posti per l'autodromo di Santa Monica;
- n. 2.000 posti per i restanti autodromi.

Il computo degli spettatori va fatto solo sui paganti - esclusi biglietti omaggio e biglietti posteggio auto - come risulta dai bordereaux SIAE.

c. Per le gare della Categoria 3 sono esclusi i danni allo sciatore trainato e i danni tra sciatori trainati.

d. I premi della Categoria 4 (base e per motociclista) devono essere maggiorati del 10% per ogni Km. o frazione oltre i 10 Km., con il massimo del 30%.

Per lunghezza del percorso si intende la percorrenza complessiva stabilita dal regolamento di gara per ciascun motoveicolo partecipante, anche se da compiersi mediante ripetizione di un medesimo tracciato.

e. Per le gare delle Categorie 8 e 9 si applica per ciascuna prova speciale una maggiorazione del 5% sia sul premio base che su quello per motociclista.

f. Per le gare riservate alle mini moto, sempreché i motociclisti siano minori ed i mezzo non superino la velocità di 40 Km./h, si applica sui premi una riduzione del 50% (base e per motociclista).

g. Per le gare riservate ai ciclomotori, sempreché questi mezzi rispondano esattamente alle caratteristiche tecniche indicate nell'art. 24 del Codice della strada, si applica sui premi (base e per motociclista) una riduzione del 50%.

I ciclomotori da competizione non rispondenti alle caratteristiche di cui al comma precedente, quali ad esempio i ciclomotori supermonomarcia, prototipi e simili, devono essere considerati motocicli a tutti gli effetti.

- h. Per le gare di sidecar il premio per motococlista è limitato al solo conduttore.
- i. Per quanto riguarda i premi da applicare in caso di gare alle quali partecipano solo moto storiche o d'epoca, non sono concedibili sconti particolari e si applicano quindi i premi delle rispettive Categorie di tariffa.
- l. Il premio base viene determinato in rapporto alla cilindrata più elevata dei motoveicoli partecipanti ed il premio per motociclista in rapporto alla cilindrata di ciascun motoveicolo.

I premi di tariffa si riferiscono ad una manifestazione svolgentesi nella stessa giornata, anche se articolata in più gare diversamente titolate.

Qualora la manifestazione preveda lo svolgimento delle competizioni (escluse le prove ufficiali e/o le operazioni di verifica) in più giornate consecutive, per ogni giornata successiva alla prima si applica un premio base supplementare pari al 50% di quello previsto per la prima giornata.

Rimane fermo il premio per motociclista.

- 121) Rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria per i danni causati dalla circolazione dei veicoli (Condizione aggiuntiva A).

Qualora l'assicurazione sia stipulata per una combinazione di massimali il cui limite per sinistro sia superiore a quello minimo obbligatorio (in tal caso i massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base della Condizione aggiuntiva, in quanto sia espressamente richiamata, fermi restando i limiti di copertura convenuti) possono essere considerati terzi, limitatamente ai danni a cose od animali, i singoli componenti il Comitato organizzatore, gli Ufficiali di gara, i dipendenti e gli ausiliari degli organizzatori.

Si applica, sui premi previsti per ciascun tipo di gara, una maggiorazione del 5%, sia sul premio base che su quello per motociclista.

In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva A.

**CAPO IV - NORME RELATIVE AL SETTORE III****122) Casi particolari.**

a. Per le gare di velocità in circuito chiuso, il premio per pilota è ridotto del:

- 30% per entroporto corsa oltre 1.300 c.c. e fino a 2.500 c.c.;
- 38% per entroporto corsa fino a 1.300 c.c. e offshore e diesel;
- 60% per entroporto sport, idromoto e fuoribordo corsa oltre 350 c.c.;
- 70% per fuoribordo corsa fino a 350 c.c. e fuoribordo sport oltre 850 c.c.;
- 86% per fuoribordo sport fino a 850 c.c. e pneumatici.

b. Per le gare di velocità in circuito aperto, il premio per pilota è ridotto del:

- 30% per entroporto corsa oltre 1.300 c.c. e fino a 2.500 c.c.;
- 38% per entroporto corsa fino a 1.300 c.c. e offshore e diesel;
- 60% per entroporto sport, idromoto e fuoribordo corsa oltre 350 c.c.;
- 70% per fuoribordo corsa fino a 350 c.c. e fuoribordo sport oltre 850 c.c.;
- 86% per fuoribordo sport fino a 850 c.c. e pneumatici.

c. Per le gare di regolarità, gimcane, prove manovriere, crociere e raduni, il premio per pilota è ridotto del 25% nei casi in cui i natanti partecipanti sono fuoribordo.

d. Per i tentativi di record il premio è ridotto del 33% nel caso in cui i natanti utilizzati sono fuoribordo.

e. Sono esclusi i danni provocati agli sciatori trainati, nonché i danni che uno sciatore può provocare ad altro sciatore trainato.

f. Il premio di tariffa per pilota viene commisurato a quello più elevato fra i tipi di natanti partecipanti alla manifestazione.

I premi di tariffa si riferiscono ad una manifestazione svolgentesi nella stessa giornata.

Qualora la manifestazione preveda lo svolgimento della competizione (escluse le prove ufficiali e le operazioni di verifica) in più giornate consecutive, anche se in gare diversamente titolate, per ogni giornata successiva alla prima si applica un premio base supplementare pari al 50% di quello previsto per la prima giornata.

- 123) Rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria per i danni causati dalla circolazione dei natanti (Condizione aggiuntiva A).

Qualora l'assicurazione sia stipulata per una combinazione di massimali il cui limite per sinistro sia superiore a quello minimo obbligatorio (in tal caso i massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base della Condizione aggiuntiva, in quanto sia espressamente richiamata, fermi restando i limiti di copertura convenuti) possono essere considerati terzi, limitatamente ai danni a cose od animali, i singoli componenti il Comitato organizzatore, gli Ufficiali di gara, i dipendenti e gli ausiliari degli organizzatori.

Si applica, sui premi previsti per ciascun tipo di gara, una maggiorazione del 5%, sia sul premio base che su quello per pilota.

In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva A.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE



**TITOLO I - VEICOLI A MOTORE****CAPO I - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE****DEFINIZIONI**

Nel testo che segue si intendono:

- per "Legge": la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni;
- per "Regolamento": il Regolamento di esecuzione della predetta legge;
- per "impresa": la Società .....
- per "Contraente": la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;
- per "Assicurato": la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto;
- per "Tariffa": la tariffa dell'impresa, approvata a' sensi dell'art. 11 della legge, in vigore al momento della stipulazione del contratto.

**ART. 1 - Oggetto dell'assicurazione** - L'impresa assicura, in conformità alle norme della legge e del regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private.

L'impresa inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni aggiuntive" e della relativa "Premessa", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto

---

1) Ove questo periodo sia collocato nel frontespizio si ometteranno le parole "In questo caso i massimali indicati nel frontespizio" e si scriveranno quelle "I massimali sopra (od a fianco) indicati".

siano espressamente richiamate. In questo caso i massimali indicati nel frontespizio<sup>(1)</sup> sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni aggiuntive".

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove.

**ART. 2 - Esclusioni e rivalsa. -** L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 63 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- nel caso di assicurazione dalla responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della legge, l'impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

**ART. 3 - Estensione territoriale. -** L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati della Comunità Economica Europea, nonché per il territorio della Finlandia, della Norvegia, della Svezia, della Cecoslovacchia e dell'Austria.

Per la circolazione sul territorio di Ungheria, Principato di Monaco e Principato di Andorra, l'assicurazione è operante a condizione che sia stata rilasciato dall'impresa assicuratrice il certificato internazionale di assicurazione (carta verde) e ne sia stato pagato il relativo premio: in difetto l'impresa provvederà ugualmente al risarcimento del danno a favore del terzo danneggiato,

ma avrà, in ogni caso, diritto di rivalsa verso l'assicurato ed il contraente per le somme che abbia pagato a tale titolo, nonché per le spese inerenti alla liquidazione del danno stesso.

Per la circolazione sul territorio degli altri Stati terzi rispetto alla C.E.E. ed indicati sul certificato internazionale di assicurazione (carta verde) l'assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato dall'impresa detto certificato con incasso del relativo premio.

Per i veicoli muniti delle speciali targhe di riconoscimento "EE" e "NATO" (AFI, FTASE e simili) l'assicurazione vale esclusivamente per il territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati della C.E.E.; per la circolazione sul territorio degli Stati terzi rispetto alla C.E.E. indicati sul certificato internazionale di assicurazione (carta verde) l'assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato dall'impresa detto certificato con l'incasso del relativo premio.

Nel rispetto di quanto sopra disciplinato la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

Resta fermo quanto disposto al precedente art. 2.

**ART. 4 - Pagamento del premio.** - La prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione dell'impresa che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato ed il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore.

**ART. 5 - Adeguamento del premio e delle condizioni di polizza.** - Qualora nel corso del contratto intervengano modificazioni della tariffa applicata al contratto stesso che comportino adeguamento del premio, ovvero modificazioni delle condizioni di polizza, il contratto sarà adeguato alle nuove tariffe ed alle nuove condizioni con decorrenza dalla prima scadenza annuale successiva alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del Comitato Interministeriale dei Prezzi (CIP) che approva o stabilisce le modificazioni e comunque dal 365° giorno successivo alla pubblicazione stessa.

**ART. 6 - Periodi di osservazione della sinistrosità. -** Per l'applicazione delle regole evolutive (Condizioni speciali F e G) sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

**ART. 7 - Sostituzione del certificato e del contrassegno. -** Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, l'impresa provvederà previa restituzione di quelli da sostituire e previo pagamento della eventuale differenza di premio.

Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dal Regolamento.

**ART. 8 - Trasferimento della proprietà del veicolo. -** In caso di trasferimento della proprietà del veicolo che importi cessione del contratto di assicurazione il cedente e il cessionario sono tenuti a darne immediata comunicazione all'assicuratore, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio del nuovo certificato di assicurazione e, ove occorra, del nuovo contrassegno. Il cedente resta tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione.

**ART. 9 - Modalità per la denuncia dei sinistri. -** La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

**ART. 10 - Gestione delle vertenze. -** L'impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penali.

**ART. 11 - Rinnovo del contratto.** - In mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata almeno trenta giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione d'anno, e così successivamente.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto, in mancanza di valida disdetta, è rinnovato come previsto al precedente comma.

In mancanza di esplicita richiesta del contraente inoltrata all'impresa nella stessa forma e nello stesso termine di cui al primo comma, il contratto si intende rinnovato con la stessa formula tariffaria in corso.

**ART. 12 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo.** - In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il Contraente deve darne notizia all'impresa fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto stesso.

L'impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla risoluzione del contratto.

**ART. 13 - Competenza territoriale.** - Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è esclusivamente competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Direzione dell'impresa, ovvero di quello dove ha sede l'agenzia cui è assegnato o presso la quale è stato concluso il contratto, ovvero, nel caso di esercizio di azione diretta a' sensi dell'art. 18 della legge, l'Autorità Giudiziaria adita dal danneggiato.

**ART. 14 - Imposte e tasse.** - Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'impresa.

**ART. 15 - Rinvio alle norme di legge. - Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.**

**\* \* \***

**Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle C.G.:**

**ART. 11 - Tacito rinnovo del contratto in mancanza di disdetta trenta giorni prima della scadenza.**

**ART. 13 - Deroga alla competenza territoriale.**

**CAPO II - CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA (VALIDE SOLTANTO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE)**

**PREMESSA**

L'assicurazione dei rischi indicati nelle sottoestese condizioni aggiuntive è regolata dalle "Condizioni Generali di Assicurazione", ad eccezione degli artt. 2, secondo comma, 7 e 15, nonché per quanto non previsto da tali "Condizioni Generali", dalle norme disciplinanti l'assicurazione facoltativa. Restano inoltre applicabili, salvo deroghe contenute nelle sottoestese condizioni aggiuntive e ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 4 della legge.

**A) Autoveicoli adibiti a scuola guida.**

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

**B) Danni a cose di terzi trasportati su autotassametri, autovetture e motocarrozze date a noleggio con conducente o ad uso pubblico o su autobus.**

L'impresa assicura la responsabilità del contraente e - se persona diversa - del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

**C) Carico e scarico.**

L'impresa assicura la responsabilità del contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che

prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

- D) Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art. 2 delle condizioni generali di assicurazione.

Preso atto che l'autovettura indicata in polizza, adibita a servizio privato, è data in uso dalla società proprietaria o locataria (leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, l'impresa, a parziale deroga dell'art. 2 delle C.G.A., rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della sola società proprietaria o locataria:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

L'assicurazione non è operante nel caso in cui la società proprietaria o locataria fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

**CAPO III - CONDIZIONI SPECIALI (VALIDE SOLTANTO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE)**

**E) Franchigia fissa ed assoluta.**

La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza.

Il contraente e l'assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

L'impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

E' fatto divieto al contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza.

Resta fermo il disposto dell'art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, mentre non si applica la Condizione speciale G.

**F) "Bonus/Malus".**

La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" quali definiti dall'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti, determinati secondo la tabella di merito che segue:

Classi di merito	Coefficienti di determinazione del premio
1	0,50
2	0,53
3	0,56
4	0,59
5	0,62
6	0,66
7	0,70
8	0,74
9	0,78
10	0,82
11	0,88
12	0,94
13	1,00
14	1,15
15	1,30
16	1,50
17	1,75
18	2,00

All'atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito 13 della surriportata tabella se relativo a veicolo assicurato in precedenza in forma diversa da quella "Bonus/Malus", ovvero alla classe di merito 14 se relativo a:

- a. veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta,  
oppure,
- b. veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico.

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lett. a) e b), il contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare ovvero l'appendice di cessione del contratto.

In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18 della tabella soprariportata.

Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella di regole evolutive sotto riportata a seconda che l'impresa abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. Lo stesso criterio vale per il caso che a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona l'impresa abbia provveduto all'appostazione di una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di appostazione di riserva il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.

Nel caso che il contratto stipulato con l'impresa si riferisca a veicolo già assicurato presso altra impresa nella forma "Bonus/Malus", il contratto stesso è assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione di cui all'art. 2 del decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, rilasciata dal precedente assicuratore.

In mancanza della consegna dell'attestazione il contratto è assegnato alla classe di merito 18 della tabella sopra riportata.

Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso che l'attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma "Bonus/Malus" che sia scaduto da più di tre mesi, salvo che il Contraente dichiarerà ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo

di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell'attestazione ovvero alla classe di merito 14 a seconda che la stipulazione dello stesso avvenga, rispettivamente, entro un anno dalla scadenza del contratto per il quale l'attestazione è stata rilasciata, o successivamente.

Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato, nella forma tariffaria "Bonus/Malus" per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da più di tre mesi, si applica la disposizione dell'ottavo comma. Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con clausola di "franchigia fissa ed assoluta", il Contraente è tenuto al pagamento del premio previsto per la classe 13 della tabella di merito riportata al primo comma ed il contratto è assegnato a questa classe.

La disposizione di cui al settimo comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione all'impresa o al Commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nella attestazione, o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.

L'assegnazione alla classe di merito 18 effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al settimo e ottavo comma è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purchè ciò avvenga non oltre sei mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dall'impresa entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il contraente non consegna dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.

Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui ai commi sesto, settimo, ottavo, nono e decimo la disposizione del quinto comma. La stessa disposizione si applica, altresì, all'atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma "bonus/malus" in corso con l'impresa che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.

L'impresa, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.

Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, l'impresa invierà all'assicurato una nuova attestazione sullo stato del rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio.

Classe di merito	Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"				
	0 sinistri	1 sinistri	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

E' data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive di cui alla sopra riportata tabella offrendo all'impresa, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.

In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purchè non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing.

La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo in caso di alienazione o furto totale del veicolo assicurato. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto.

G) **Maggiorazione del premio per sinistrosità.**

Qualora il contratto, stipulato con tariffa a premio fisso, si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi i carrelli ed i ciclomotori -, per usi speciali e per trasporti specifici, se nel periodo di osservazione quale definito all'art. 6 delle C.G.A. vengano pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.

Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%.

I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali l'impresa abbia provveduto all'appostazione di una riserva per il presumibile importo del danno.

Nel caso che il contratto stipulato con l'impresa si riferisca a veicolo già assicurato presso altra impresa, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora dall'attestazione di cui all'art. 2 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, rilasciata dal precedente assicuratore, essa risulti dovuta.

Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre tre mesi, il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti a condizione che il contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (Peius) che risulti dovuta non verrà applicata.

Nel caso che il contratto stipulato con l'impresa si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (peius) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza, il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al secondo comma.

In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dall'impresa entro la data di scadenza del contratto.

Le disposizioni di cui al quarto, quinto, sesto e settimo comma non si applicano se il contratto si riferisce a:

- a. veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;
- b. veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico;
- c. veicolo assicurato in precedenza con la forma "franchigia".

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare ovvero l'appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione di cui al secondo comma.

L'impresa, infine, qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del "Peius", sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, provvederà al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito, ma che, se fosse stato appostato a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del peius, venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata.

Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta

in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno dei criteri di penalizzazione, il Contraente deve provare di avere fatto richiesta dell'attestazione all'impresa od al commissario liquidatore e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Cod. Civ., gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata.

La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purchè non vi sia sostituzione nella persona del proprietario assicurato.

Resta fermo il disposto dell'art. 5 delle C.G.A.

**CAPO IV - APPENDICI ASSICURATIVE DI VINCOLO - CLAUSOLE -****I) PER I VEICOLI LOCATI IN "LEASING"**

**Clausola: n. 1** (ipotesi di pagamento anticipato, in soluzione unica, dell'intero premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di leasing).

Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà della spettabile ....., con sede legale in ..... ed immatricolato al P.R.A. a suo nome, è stato concesso in "leasing" al Contraente sino alla data del ....., l'impresa assicuratrice si impegna nei confronti della spettabile .....

- a. a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso della spettabile .....
- b. a comunicare alla spettabile ..... ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia.

Resta inteso che, in caso di incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art. 1891, secondo comma, Codice Civile, corrisposto alla spettabile ..... nella sua qualità di proprietaria di detto veicolo, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Si precisa inoltre che il premio della presente polizza è stato versato in un'unica soluzione sino al ..... e che il contratto di assicurazione non è suscettibile di tacito rinnovo.

**L'ASSICURATORE**

.....

**IL CONTRAENTE**

.....

Clausola: n. 2 (ipotesi di pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing).

Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà della spettabile ..... ed immatricolato al P.R.A. a suo nome, è stato concesso in "leasing" al Contraente sino alla data del ....., l'impresa assicuratrice si impegna nei confronti della spettabile .....

- a. a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso della spettabile .....;
b. a comunicare alla spettabile ..... ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
c. a comunicare alla spettabile ....., con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge.

Resta inteso che l'impresa assicuratrice potrà dare regolare disdetta del presente contratto, da inoltrarsi al Contraente ai sensi di polizza e da comunicarsi contestualmente alla spettabile ..... con lettera raccomandata.

Resta altresì inteso che, in caso di incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art. 1891, secondo comma, Codice Civile, corrisposto alla spettabile ..... nella sua qualità di proprietario di detto veicolo, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

L'ASSICURATORE

IL CONTRAENTE

.....

.....

Il Contraente rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, fino alla data del .....
Firma del Contraente (ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile)
.....

II) PER VEICOLI VENDUTI RATEALMENTE CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO A FAVORE DELL'ENTE FINANZIATORE

Clausola: n. 3 (ipotesi di pagamento anticipato, in soluzione unica, dell'intero premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di vendita rateale).

La presente polizza è vincolata sino alla data del ..... a favore della spettabile ..... con sede legale in ..... e pertanto l'impresa si obbliga per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A. a:

- a. non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso della spettabile.....;
- b. comunicare alla spettabile ..... ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c. non pagare, in caso di sinistro, incendio, furto o guasto accidentale, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto della spettabile ..... e sino alla concorrenza del residuo sul credito rateale, versare a quest'ultima l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio la spettabile ..... è fin d'ora autorizzata dal Contraente.

Si precisa inoltre che il premio della presente polizza è stato versato in una unica soluzione sino al ..... e che il contratto di assicurazione non è suscettibile di tacito rinnovo.

L'ASSICURATORE  
.....

IL CONTRAENTE  
.....

Clausola: n. 4 (ipotesi di pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale).

La presente polizza è vincolata sino alla data del .....a favore della spettabile ..... con sede legale in ..... e pertanto l'impresa si obbliga per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A. a:

- a. non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso della spettabile .....;
b. comunicare alla spettabile ..... ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
c. comunicare alla spettabile ..... con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo;
d. non pagare, in caso di sinistro, incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto della spettabile ..... e sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest'ultima l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio la spettabile ..... è fin d'ora autorizzata dal Contraente.

L'ASSICURATORE
.....

IL CONTRAENTE
.....

Il Contraente rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, sino alla data del .....

Firma del Contraente (ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile)
.....

**CAPO V - APPENDICE PER ESTENSIONE DELLA GARANZIA ALLA CIRCOLAZIONE ALL'ESTERO**

- a. La validità dell'assicurazione per il veicolo descritto nella carta internazionale di assicurazione veicoli a motore (carta verde) all'uopo rilasciata, viene estesa ai danni che il veicolo stesso cagioni durante la circolazione nel territorio dei Paesi riportati sulla carta verde stessa.
- b. Per la circolazione nei Paesi anzidetti nei quali esiste il regime di assicurazione obbligatoria, la garanzia si intende prestata in base alle disposizioni ed entro i limiti della legge sull'assicurazione stessa.

L'impresa risponde, inoltre, entro i massimali della polizza, ed a termini di questa, per danni che non siano compresi nell'assicurazione obbligatoria del Paese visitato (danni a cose in genere; danni a persone e cose di stranieri rispetto al Paese visitato).

- c. La carta verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, l'impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive, alla condizione che al momento del sinistro il rischio non sia coperto da altro assicuratore.
- d. Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la carta verde, cessa di avere validità nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla carta verde, è convenuto che anche questa cessa di avere vigore ed il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'impresa: l'uso del documento al di là della data di cessazione della polizza è illecito e comporta responsabilità e sanzioni di legge.

Il Contraente

.....

L'Impresa

.....

**TITOLO II - NATANTI****CAPO I - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

Nel testo che segue si intendono:

- per "Legge": la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni;
- per "Regolamento": il Regolamento di esecuzione della predetta legge;
- per "impresa": la Società .....
- per "Contraente": la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;
- per "Assicurato": la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto;
- per "Tariffa": la tariffa dell'impresa, approvata a' sensi dell'art. 11 della legge, in vigore al momento della stipulazione del contratto.

**ART. 1 - Oggetto dell'assicurazione.** - L'impresa assicura, in conformità alle norme della legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla navigazione o giacenza del natante in acque private.

L'impresa inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni aggiuntive" e della relativa "Premessa", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso i massimali indicati

---

2) Ove questa clausola sia collocata nel frontespizio si ometteranno le parole "in questo caso i massimali indicati nel frontespizio" e si scriveranno le parole "i massimali sopra (od a fianco) indicati".

nel frontespizio sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza della assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni aggiuntive". (2)

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive ed alle relative prove, salvo che si tratti di regate veliche.

**ART. 2 - Esclusioni e rivalsa.** - L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore e, in ogni caso, se di età inferiore a 14 anni;
- nel caso di natanti adibiti a Scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è un istruttore regolarmente abilitato;
- nel caso di natanti con targa in prova, se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della legge, l'impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

**ART. 3 - Limiti di navigazione.** - L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei paesi europei.

**ART. 4 - Pagamento del premio.** La prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione dell'impresa che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato ed il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore.

**ART. 5 - Adeguamento del premio e delle condizioni di polizza.** - Qualora nel corso del contratto intervengano modificazioni della tariffa applicata al contratto stesso che comportino adeguamento del premio, ovvero modificazioni delle condizioni di polizza, il contratto sarà adeguato alle nuove tariffe ed alle nuove condizioni con decorrenza dalla prima scadenza annuale successiva alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del Comitato Interministeriale dei Prezzi (CIP) che approva o stabilisce le modificazioni e comunque dal 365° giorno successivo alla pubblicazione stessa.

**ART. 6 - Sostituzione del certificato e del contrassegno.** - Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, l'impresa provvederà previa restituzione di quelli da sostituire e previo pagamento dell'eventuale differenza di premio.

Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dal Regolamento.

**ART. 7 - Trasferimento della proprietà del natante.** - In caso di trasferimento della proprietà del natante che importi cessione del contratto di assicurazione, il cedente resta tenuto al pagamento dei premi successivi fintanto che esso cedente od il cessionario non abbia data comunicazione all'impresa del trasferimento a termini di quanto disposto dal Regolamento.

**ART. 8 - Modalità per la denuncia di sinistri.** - La denuncia del sinistro deve contenere il numero della polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni. In caso di sinistro mortale o di notevole gravità la denuncia deve essere preceduta da telegramma.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

**ART. 9 - Gestione delle vertenze.** - L'impresa assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penali.

**ART. 10 - Rinnovo del contratto.** - In mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata almeno trenta giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore a un anno, è rinnovato per una durata uguale a quella originaria esclusa la frazione d'anno, e così successivamente.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto, in mancanza di valida disdetta, è rinnovato come previsto al precedente comma.

**ART. 11 - Risoluzione del contratto per il furto del natante.** - In caso di furto del natante il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il Contraente deve darne notizia all'impresa fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto stesso.

L'impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla risoluzione del contratto.

**ART. 12 - Competenza territoriale.** - Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è esclusivamente competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Direzione dell'impresa, ovvero di quello dove ha sede l'agenzia cui è assegnato e presso la quale è stato concluso il contratto, ovvero nel caso di azione diretta a' sensi dell'art. 18 della legge, l'Autorità Giudiziaria adita dal danneggiato.

**ART. 13 - Imposte e tasse.** - Le imposte, le tasse e tutti gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'impresa.

**ART. 14 - Rinvio alle norme di legge.** - Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

**CAPO II - CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA (VALIDE SOLTANTO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE)**

**PREMESSA**

L'assicurazione dei rischi indicati nelle sottoestese Condizioni aggiuntive è regolata dalle "Condizioni generali di assicurazione", ad eccezione degli artt. 2, secondo comma, 8 e 15, nonché, per quanto non previsto da tali "Condizioni generali", dalle norme disciplinanti l'assicurazione facoltativa. Restano inoltre applicabili, salvo deroghe contenute nelle sottoestese Condizioni aggiuntive e ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 4 della legge.

**A) Natanti adibiti a scuola guida.**

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

**B) Danni a cose ed animali di terzi.**

L'impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi. L'assicurazione è stipulata con una franchigia assoluta per ogni sinistro nella misura indicata in polizza.

L'impresa conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia.

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate, salvo, per i natanti adibiti a trasporto pubblico di persone, il disposto delle Condizioni aggiuntive C o D.

**c) Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone.**

L'impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del

natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sè dai terzi trasportati, esclusi danaro, preziosi, titoli, nonchè bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. La garanzia è prestata fino ad un massimo di lire 200.000 per ogni persona danneggiata.

D) Danni a cose ed animali di terzi e danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone.

1) Danni a cose ed animali di terzi.

L'impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi.

L'assicurazione è stipulata con la franchigia assoluta di L. 150.000 per ogni sinistro.

L'impresa conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia.

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante.

2) Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone.

L'impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sè dai terzi trasportati, esclusi danaro, preziosi, titoli, nonchè bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di L. 200.000 per ogni persona danneggiata.

.....

E) Attività idrosciatoria; traino di paracadute ascensionale o di deltaplano.

L'impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività di traino.

**CAPO III - APPENDICI ASSICURATIVE DI VINCOLO**  
**- CLAUSOLE -**

**I) PER NATANTI LOCATI IN "LEASING"**

**Clausola n. 1** (ipotesi di pagamento anticipato, in soluzione unica, dell'intero premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di leasing).

Premesso che il natante assicurato, di proprietà della spettabile ....., con sede legale in ..... iscritto nei Pubblici Registri a suo nome, è stato concesso in "leasing" al Contraente sino alla data del ....., l'impresa assicuratrice si impegna nei confronti della spettabile .....

- a. a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso della spettabile .....
- b. a comunicare alla spettabile ..... ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il natante indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia.

Resta inteso che, in caso di danni al natante assicurato riconducibili alle garanzie prestate l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art. 1891, secondo comma, Codice Civile, corrisposto alla spettabile ..... nella sua qualità di proprietaria di detto natante, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Si precisa inoltre che il premio della presente polizza è stato versato in un'unica soluzione sino al ..... e che il contratto di assicurazione non è suscettibile di tacito rinnovo.

L'ASSICURATORE

.....

IL CONTRAENTE

.....

**II) PER NATANTI VENDUTI RATEALMENTE CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO A FAVORE DELL'ENTE FINANZIATORE**

**Clausola n. 2** (ipotesi di pagamento anticipato, in soluzione unica, dell'intero premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di vendita rateale).

La presente polizza è vincolata sino alla data del ..... a favore della spettabile ..... con sede legale in ..... e pertanto l'impresa si obbliga per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze dei Pubblici Registri:

- a. non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso della spettabile .....
- b. comunicare alla spettabile ..... ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il natante indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c. non pagare, in caso di danni al natante assicurato riconducibili alle garanzie prestate, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto della spettabile ..... e sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, versare a quest'ultima l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio la spettabile ..... è fin d'ora autorizzata dal Contraente.

Si precisa inoltre che il premio della presente polizza è stato versato in una unica soluzione sino al ..... e che il contratto di assicurazione non è suscettibile di tacito rinnovo.

L'ASSICURATORE

.....

IL CONTRAENTE

.....

**TITOLO III - GARE E COMPETIZIONI SPORTIVE****SEZIONE I - VEICOLI A MOTORE****CAPO I - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

Nel testo che segue si intendono:

- per "Legge": la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni;
- per "Regolamento": il Regolamento di esecuzione della predetta legge;
- per "impresa": la Società .....
- per "Contraente": la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;
- per "Assicurato": la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto;
- per "Tariffa": la tariffa dell'impresa, approvata a' sensi dell'art. 11 della legge, in vigore al momento della stipulazione del contratto.

**ART. 1 - Oggetto dell'assicurazione.** - L'impresa assicura, in conformità alle norme della legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile dell'organizzatore di gare e competizioni sportive e degli altri obbligati, per i danni configurati nell'art. 3 della legge e nell'art. 5 del Regolamento. Pertanto, l'impresa si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli partecipanti a gare o competizioni, nonchè alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara.

L'impresa inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni aggiuntive" e della relativa "Premessa", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni aggiuntive".

La garanzia ha effetto, per ciascun veicolo, dal momento in cui, per ordine della direzione di gara, viene consegnato agli incaricati delle verifiche preliminari, tecniche e/o sportive, e

termina nel momento in cui, sempre per ordine della direzione di gara, viene riconsegnato dagli incaricati delle verifiche finali, semprechè le verifiche siano previste dal regolamento particolare di gara con i relativi orari.

**ART. 2 - Esclusioni e rivalsa. - L'Assicurazione non è operante:**

- se il conduttore non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti, alle prescrizioni del regolamento particolare di gara e alle indicazioni della carta di circolazione, nonchè, comunque, se il veicolo è monoposto;
- se la gara non è autorizzata in conformità alle norme di legge in vigore;
- se il regolamento di gara non è approvato dai competenti organi sportivi.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della legge, l'impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

**ART. 3 - Validità e sfera di applicazione.** L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino, compresi gli eventuali tratti di percorso oltre confine, previsti dal regolamento particolare di gara.

**ART. 4 - Durata del contratto.** - Il contratto ha durata pari a quella della gara o competizione per la quale esso è stipulato, nonchè delle relative prove ufficiali e delle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

**ART. 5 - Pagamento del premio.** - Il premio deve essere pagato alla consegna della polizza contro rilascio da parte dell'impresa della dichiarazione prevista dall'art. 5, secondo comma, del Regolamento.

La parte di premio relativa agli elementi di rischio variabili è determinata sulla base dei dati forniti dal Contraente e deve essere pagata anticipatamente, salvo successiva regolazione.

Il Contraente è tenuto a comunicare all'impresa, nel termine di 15 giorni dalla scadenza del contratto, i dati definitivi necessari per la regolazione del premio, nonchè ad esibire a richiesta dell'impresa la relativa documentazione ufficiale compresa copia conforme dell'incartamento di chiusura della gara redatto dal direttore della stessa per l'Autorità sportiva competente.

La differenza attiva o passiva risultante dalla regolazione deve essere pagata nei 15 giorni dalla relativa comunicazione.

**ART. 6 - Modalità per la denuncia di sinistro.** - La denuncia del sinistro deve contenere il numero della polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni. In caso di sinistro mortale la denuncia deve essere preceduta da telegramma.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

**ART. 7 - Gestione delle vertenze.** - L'impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede in cui si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penali.

**ART. 8 - Competenza territoriale.** - Per le controversie riguardanti la esecuzione del presente contratto è esclusivamente competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Direzione dell'impresa, ovvero di quello dove ha sede l'agenzia cui è assegnato o presso la quale è stato concluso il contratto, ovvero, nel caso di esercizio di azione diretta a' sensi dell'art. 18 della legge, l'Autorità Giudiziaria adita dal danneggiato.

**ART. 9 - Imposte e tasse.** - Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'impresa.

**ART. 10 - Rinvio alle norme di legge.** - Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

---

Clausole da approvare specificamente per iscritto a' sensi dell'articolo 1341 C.C.

**ART. 8 - Deroga alla competenza territoriale.**

---

**CAPO II - CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA (VALIDE SOLTANTO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE)**

**PREMESSA**

L'assicurazione dei rischi indicati nelle sottoestese Condizioni Aggiuntive è regolata dalle "Condizioni Generali di Assicurazione", ad eccezione degli art. 2, secondo comma e 10, nonché, per quanto non previsto da tali "Condizioni Generali", dalle norme disciplinanti l'assicurazione facoltativa. Restano inoltre applicabili, in quanto compatibili con le sottoestese Condizioni Aggiuntive e ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 4 della legge.

- A) Organizzatori, Ufficiali di gara, dipendenti ed ausiliari degli organizzatori. - Sono considerati terzi, limitatamente ai danni a cose od animali, i singoli componenti i Comitati Organizzatori, gli Ufficiali di gara, i dipendenti e gli ausiliari addetti ai servizi e all'organizzazione delle gare e competizioni automobilistiche e motociclistiche (esclusi i piloti, gli addetti al servizio dei veicoli e le case costruttrici), in quanto non sussista una loro diretta responsabilità nella produzione del danno.
- B) Secondi conduttori partecipanti a gare e competizioni automobilistiche. - Limitatamente ai veicoli partecipanti a gare automobilistiche, escluse quelle di sola velocità, sono considerati equiparati ai terzi trasportati i secondi conduttori, mentre non guidano il veicolo, a condizione che la loro presenza sia prescritta dal regolamento particolare di gara, ed in tal caso la garanzia è operante nei limiti da questo stabiliti.

**CAPO III - APPENDICE RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ORGANIZZATORE PER DANNI NON CAUSATI DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI**

L'impresa assicura, sulla base delle Condizioni Generali di Assicurazione della polizza su richiamata, in quanto compatibili, la responsabilità dell'organizzatore per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, derivanti dai fabbricati, dalle attrezzature, dai servizi, dalle installazioni fisse e mobili, tecniche e pubblicitarie e, in genere, dall'organizzazione della gara descritta in contratto.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza

di L. .... per ogni sinistro col limite  
di L. .... per ogni persona danneggiata e  
di L. .... per danneggiamenti a cose

e vale durante il giorno od i giorni di effettuazione della gara nonché delle relative prove ufficiali e delle verifiche preliminari e finali, se previste.

Limitatamente ai danni derivanti dai fabbricati, dalle attrezzature, dai servizi e dalle installazioni fisse e mobili, tecniche e pubblicitarie, sono considerati terzi anche gli addetti alla organizzazione, i dipendenti e gli ausiliari dell'organizzatore, nonché i piloti, gli addetti al servizio dei veicoli e le case concorrenti, semprechè non sussista una loro diretta responsabilità nella produzione del danno. Per i dipendenti dell'organizzatore soggetti alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni di cui al D.P.R. 30/6/1965, n. 1124, l'assicurazione vale per le sole somme accedenti l'indennità liquidata dall'INAIL, che l'organizzatore fosse condannato a pagare in conseguenza di reato colposo, perseguibile d'ufficio e giudizialmente accertato, commesso dall'organizzatore medesimo o da suo dipendente del quale debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, nonché per le somme che l'organizzatore fosse tenuto a pagare in seguito alla azione di regresso esperita nei suoi confronti dall'INAIL ai sensi dell'art. 11 del predetto D.P.R.

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- alle cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- da furto e quelli alle cose altrui derivanti da incendio delle cose dell'assicurato.

**SEZIONE II - NATANTI****CAPO I - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

Nel testo che segue si intendono:

- per "Legge": la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni;
- per "Regolamento": il Regolamento di esecuzione della predetta legge.
- per "impresa": la Società .....
- per "Contraente": la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;
- per "Assicurato": la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto;
- per "Tariffa": la tariffa dell'impresa, approvata a' sensi dell'art. 11 della legge, in vigore al momento della stipulazione del contratto.

**ART. 1 - Oggetto dell'assicurazione.** - L'impresa assicura, in conformità alle norme della legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile dell'organizzatore di gare e competizioni sportive e degli altri obbligati, per i danni configurati nell'art. 3 della legge e nell'art. 5 del Regolamento. Pertanto, l'impresa si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei natanti partecipanti a gare e competizioni nonché, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

L'impresa inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni aggiuntive e della relativa premessa i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni aggiuntive".

La garanzia ha effetto, per ciascun natante, dal momento in cui, per ordine della direzione di gara, viene consegnato agli incaricati delle verifiche preliminari, tecniche e/o sportive, e termina nel momento in cui, sempre per ordine della direzione di gara, viene riconsegnato dagli incaricati delle verifiche finali, sempreché

le verifiche siano previste dal regolamento particolare di gara con i relativi orari.

**ART. 2 - Esclusioni e rivalsa. - L'Assicurazione non è operante:**

- se il conduttore non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti, alle prescrizioni del regolamento particolare di gara e alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione, nonché, comunque, se il natante è monoposto;
- se la gara non è autorizzata in conformità alle norme di legge in vigore;
- se il regolamento di gara non è approvato dai competenti organi sportivi.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della legge, l'impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

**ART. 3 - Limiti di navigazione. - L'assicurazione vale per le acque territoriali italiane compresi gli eventuali tratti di percorso in acque neutre, per quelle svizzere dei laghi Maggiore e di Lugano, nonché per gli eventuali tratti di percorso oltre i predetti limiti previsti dal regolamento particolare di gara.**

**ART. 4 - Durata del contratto - Il contratto ha durata pari a quella della gara o competizione per la quale esso è stipulato nonché delle prove ufficiali e delle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.**

**ART. 5 Pagamento del premio - Il premio deve essere pagato alla consegna della polizza contro rilascio da parte dell'impresa della dichiarazione prevista dall'art. 5, secondo comma, del Regolamento.**

La parte di premio relativa agli elementi di rischio variabili è determinata sulla base dei dati forniti dal Contraente e deve essere pagata anticipatamente, salvo successiva regolazione.

Il Contraente è tenuto a comunicare all'impresa, nel termine di 15 giorni dalla scadenza del contratto, i dati definitivi necessari per la regolazione del premio, nonché ad esibire a richiesta dell'impresa la relativa documentazione.

La differenza attiva o passiva risultante dalla regolazione deve essere pagata nei 15 giorni dalla relativa comunicazione.

**ART. 6 - Modalità per la denuncia di sinistro.** - La denuncia del sinistro deve contenere il numero della polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni. In caso di sinistro mortale la denuncia deve essere preceduta da telegramma.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

**ART. 7 - Gestione delle vertenze.** - L'impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede in cui si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penali.

**ART. 8 - Competenza territoriale.** - Per le controversie riguardanti la esecuzione del presente contratto è esclusivamente competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità giudiziaria del luogo dove ha sede la Direzione dell'impresa, ovvero di quello dove ha sede l'agenzia cui è assegnato o presso la quale è stato concluso il contratto, ovvero, nel caso di esercizio di azione diretta a' sensi dell'art. 18 della legge, l'Autorità giudiziaria adita dal danneggiato.

**ART. 9 - Imposte e tasse.** - Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'impresa.

**ART. 10 - Rinvio alle norme di legge.** - Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

---

Clausole da approvare specificamente per iscritto a' sensi dell'articolo 1341 C.C.

**ART. 8 - Deroga alla competenza territoriale.**

---

**CAPO II - CONDIZIONE AGGIUNTIVA PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA (VALIDA SOLTANTO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATA)**

**PREMESSA**

L'assicurazione dei rischi richiamati nella sottoestesa Condizione aggiuntiva è regolata dalle "Condizioni Generali di Assicurazione", ad eccezione degli artt. 2, secondo comma e 10, nonché, per quanto non previsto da tali "Condizioni Generali", dalle norme disciplinanti l'assicurazione facoltativa. Restano inoltre applicabili, in quanto compatibili con la sottoestesa Condizione Aggiuntiva e ferme le ulteriori esclusioni nella stessa previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 4 della legge.

- A) Organizzatori, Ufficiali di gara, dipendenti ed ausiliari degli Organizzatori. - Sono considerati terzi, limitatamente ai danni a cose od animali, i singoli componenti i Comitati Organizzatori, gli Ufficiali di gara, i dipendenti e gli ausiliari addetti ai servizi dell'organizzazione delle gare e competizioni motonautiche (esclusi i piloti, gli addetti al servizio dei natanti e le case costruttrici), in quanto non sussista una loro diretta responsabilità nella produzione del danno.

**CAPO III - APPENDICE RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ORGANIZZATORE PER  
DANNI NON CAUSATI DALLA NAVIGAZIONE DEI NATANTI**

L'impresa assicura, sulla base delle Condizioni Generali di Assicurazione della polizza su richiamata, in quanto compatibili, la responsabilità dell'organizzatore per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, derivanti dai fabbricati, dalle attrezzature, dai servizi, dalle installazioni fisse e mobili, tecniche e pubblicitarie e, in genere, dall'organizzazione della gara descritta in contratto.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza

di L. .... per ogni sinistro col limite  
di L. .... per ogni persona danneggiata e  
di L. .... per danneggiamenti a cose

e vale durante il giorno od i giorni di effettuazione della gara nonché delle relative prove ufficiali e delle verifiche preliminari e finali, se previste.

Limitatamente ai danni derivanti dai fabbricati, dalle attrezzature, dai servizi e dalle installazioni fisse e mobili, tecniche e pubblicitarie, sono considerati terzi anche gli addetti all'organizzazione, i dipendenti e gli ausiliari dell'organizzatore, nonché i piloti, gli addetti al servizio dei natanti e le case concorrenti, sempreché non sussista una loro diretta responsabilità nella produzione del danno. Per i dipendenti dell'organizzatore soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni di cui al D.P.R. 30/6/1965, n. 1124, l'assicurazione vale per le sole somme eccedenti l'indennità liquidata dall'INAIL, che l'organizzatore fosse condannato a pagare in conseguenza di reato colposo, perseguibile d'ufficio e giudizialmente accertato, commesso dall'organizzatore medesimo o da suo dipendente del quale debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, nonché per le somme che l'organizzatore fosse tenuto a pagare in seguito alla azione di regresso esperita nei suoi confronti dall'INAIL ai sensi dell'art. 11 del predetto D.P.R.

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- alle cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- da furto e quelli alle cose altrui derivanti da incendio delle cose dell'assicurato.

92A1962

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore  
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHieti**  
Libreria PIROLA MAGGIOLI  
di De Luca  
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**  
Libreria COSTANTINI  
Corso V. Emanuele, 146  
Libreria dell'UNIVERSITÀ  
di Lidia Cornacchia  
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**  
Libreria IPOTESI  
Via Oberdan, 9

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
Carolibreria  
Eredi della MONTEMURRO NICOLA  
Via delle Beccherie, 68
- ◇ **POTENZA**  
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
Libreria G. MAURO  
Corso Mazzini, 68
- ◇ **COSENZA**  
Libreria DOMUS  
Via Monte Santo
- ◇ **PALMI** (Reggio Calabria)  
Libreria BARONE PASQUALE  
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**  
Libreria PIROLA MAGGIOLI  
di Fiorilli E.  
Via Buozzi, 23
- ◇ **SOVERATO** (Catanzaro)  
Rivendita generi Monopoli  
LEOPOLDO MICO  
Corso Umberto, 144

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI** (Salerno)  
Libreria AMATO ANTONIO  
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**  
Libreria CESA  
Via G. Neppi, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
Libreria MASONÉ NICOLA  
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**  
Libreria CROCE  
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI** (Salerno)  
Libreria RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA** (Napoli)  
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE** (Salerno)  
Libreria CRISCUOLO  
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **SALERNO**  
Libreria ATHENA S.a.s.  
Piazza S. Francesco, 66

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA** (Ferrara)  
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.  
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FERRARA**  
Libreria TADDEI  
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**  
Libreria CAPPELLI  
Corso della Repubblica, 54  
Libreria MODERNA  
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**  
Libreria LA GOLIARDICA  
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**  
Libreria FIACCADORI  
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**  
Tip. DEL MAINO  
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**  
Libreria TARANTOLA  
Via Matteotti, 37
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
Libreria MODERNA  
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **ROMA** (Forlì)  
Libreria DEL PROFESSIONISTA  
di Giorgi Egido  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
Libreria ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**  
Libreria MINERVA  
Piazza XX Settembre

## TRIESTE

- Libreria ITALO SVEVO  
Corso Italia, 9/F
- Libreria TERGESTE S.a.s.  
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**  
Carolibreria UNIVERSITAS  
Via Praochiuse, 19  
Libreria BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
Libreria TARANTOLA  
Via V. Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **APRILIA** (Latina)  
Ed. BATTAGLIA GIORGIA  
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**  
Carolibreria LE MUSE  
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**  
Libreria LA FORENSE  
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO** (Roma)  
Edicola di CIANFANELLI A. & C.  
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **Rieti**  
Libreria CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**  
AGENZIA 3A  
Via Aureliana, 50  
Libreria DEI CONGRESSI  
Viale Civiltà del Lavoro, 124  
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA  
Via Santa Maria Maggiore, 121  
Carolibreria ONORATI AUGUSTO  
Via Raffaele Garofalo, 33  
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA  
o/o Chiosco Pretura di Roma  
Piazzale Clodio
- ◇ **SORA** (Frosinone)  
Libreria DI MICCO UMBERTO  
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI** (Roma)  
Carolibreria MANNELLI  
di Rosarita Sabatini  
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA** (Viterbo)  
Carolibreria MANCINI DUILIO  
Viale Trieste

## LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**  
Libreria ORLICH  
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**  
Libreria CENTRALE  
Via Collè, 5
- ◇ **SAVONA**  
Libreria IL LEGGIO  
Via Montenotte, 36/R

## LOMBARDIA

- ◇ **ARESE** (Milano)  
Carolibreria GRAN PARADISO  
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**  
Libreria LORENZELLI  
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**  
Libreria QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**  
Libreria NANI  
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**  
Libreria DEL CONVEGNO  
Corso Campi, 72
- ◇ **MANTOVA**  
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI  
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**  
GARZANTI Libreria Internazionale  
Palazzo Università  
Libreria TICINUM  
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**  
Libreria ALESSO  
Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE**  
Libreria PIROLA  
Via Albuzzini, 8  
Libreria PONTIGGIA e C.  
Corso Moro, 3

## MARCHE

- ◇ **ANCONA**  
Libreria FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5
- ◇ **ASCOLI PICENO**  
Libreria MASSIMI  
Corso V. Emanuele, 23
- Libreria PROPERI  
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**  
Libreria MORICETTA  
Piazza Annessione, 1  
Libreria TOMASSETTI  
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**  
LA TECNOGRAFICA  
di Mattioli Giuseppe  
Via Mameli, 80/82

## MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**  
D.I.E.M. Libreria giuridica  
o/o Palazzo di Giustizia  
Viale Elena, 1
- ◇ **ISERNA**  
Libreria PATRIARCA  
Corso Garibaldi, 115

## PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**  
Libreria BERTIOTTI  
Corso Roma, 122  
Libreria BOFFI  
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA** (Cuneo)  
Casa Editrice ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**  
Libreria BORELLI TRE RE  
Corso Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA** (Vercelli)  
Libreria GIOVANNACCIO  
Via Italia, 8
- ◇ **CUNEO**  
Casa Editrice ICAP  
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**  
Casa Editrice ICAP  
Via Monte di Pietà, 20  
SO.CE.Di. S.r.l.  
Via Roma, 80

## PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA** (Bari)  
JOLLY CART di Lorusso A. & C.  
Corso V. Emanuele, 85
- ◇ **BARI**  
Libreria FRANCO MILELLA  
Viale della Repubblica, 18/B  
Libreria LATERZA e LAVIOSA  
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**  
Libreria PIAZZO  
Piazza Vittorio, 4
- ◇ **CORATO** (Bari)  
Libreria GIUSEPPE GALISE  
Piazza G. Matteotti, 9
- ◇ **FOGGIA**  
Libreria PATIERNO  
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**  
Libreria MILELLA  
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA** (Foggia)  
IL PAPIRO - Rivendita giornali  
Corso Manfredi, 128
- ◇ **TARANTO**  
Libreria FUMAROLA  
Corso Italia, 228

## SARDEGNA

- ◇ **ALGERO** (Sassari)  
Libreria LOBRANO  
Via Sassari, 85
- ◇ **CAGLIARI**  
Libreria DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**  
Libreria DELLE PROFESSIONI  
Via Manzoni, 45/47
- ◇ **ORISTANO**  
Libreria SANNA GIUSEPPE  
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**  
MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 10

## SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**  
Libreria L'AZIENDA  
Via Calicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**  
Libreria SCIASCIA  
Corso Umberto I, 38

## CATANNA

- ENRICO ARLIA  
Rappresentanze editoriali  
Via V. Emanuele, 82
- Libreria GARGIULO  
Via F. Riso, 56/58
- Libreria LA PAGLIA  
Via Etna, 393/396
- ◇ **ENNA**  
Libreria BUSCEMI G. B.  
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAYARA** (Agrigento)  
Carolibreria MILIOTO ANTONINO  
Via Roma, 80
- ◇ **MESSINA**  
Libreria PIROLA  
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**  
Libreria FLACCOVIO DARIO  
Via Ausonia, 70/74  
Libreria FLACCOVIO LICAF  
Piazza Don Bosco, 3  
Libreria FLACCOVIO S.F.  
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◇ **RAGUSA**  
Libreria E. GIGLIO  
Via IV Novembre, 39
- ◇ **SIRACUSA**  
Libreria CASA DEL LIBRO  
Via Mezzanotte, 22
- ◇ **TRAPANI**  
Libreria LO SUE  
Via Casale Cortese, 8

## TOSCANA

- ◇ **AREZZO**  
Libreria PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ **PIRENZE**  
Libreria MARZOCCO  
Via de' Martelli, 22 R
- ◇ **GROSSETO**  
Libreria SIGNORELLI  
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**  
Libreria AMEDEO NUOVA  
di Quilici Irma & C. S.n.c.  
Corso Amedeo, 23/27
- ◇ **LUCCA**  
Libreria BARONI  
Via S. Paolino, 48/47  
Libreria Pro.Lie SESTANTE  
Via Montasera, 9
- ◇ **MASSA**  
GESTIONE LIBRERIE  
Piazza Garibaldi, 8
- ◇ **PISA**  
Libreria VALLERINI  
Via dei Milite, 13
- ◇ **PISTOIA**  
Libreria TURELLI  
Via Mascali, 37
- ◇ **SIENA**  
Libreria TICCI  
Via delle Terme, 5/7

## TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**  
Libreria EUROPA  
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**  
Libreria DISERTORI  
Via Diaz, 11

## UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO** (Perugia)  
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.  
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**  
Libreria SIMONELLI  
Corso Vanucci, 82
- ◇ **TERRACINA**  
Libreria ALTEROCCA  
Corso Tacito, 28

## VENETO

- ◇ **BELLUNO**  
Carolibreria BELLUNESE  
di Baldan Michela  
Via Loreto, 22
- ◇ **PADOVA**  
Libreria DRAGHI - RANDI  
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVERETO**  
Libreria PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**  
Libreria CANOVA  
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**  
Libreria GOLDONI  
Calle Goldoni 4811
- ◇ **VERONA**  
Libreria GHELFI & BARBATO  
Via Mazzini, 21
- Libreria GIURIDICA  
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**  
Libreria GALLA  
Corso A. Palladio, 41/43

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie specializzate di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunati, 5/F - FIRENZE, Libreria Profa (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Carlone Milani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie specializzate possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili*

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 336.000</li> <li>- semestrale ..... L. 168.000</li> </ul> <p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 60.000</li> <li>- semestrale ..... L. 42.000</li> </ul> <p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 185.000</li> <li>- semestrale ..... L. 100.000</li> </ul>	<p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 60.000</li> <li>- semestrale ..... L. 42.000</li> </ul> <p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 185.000</li> <li>- semestrale ..... L. 100.000</li> </ul> <p><b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 635.000</li> <li>- semestrale ..... L. 350.000</li> </ul>
--	--

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 60.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale .....	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» .....	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni sedici pagine o frazione .....	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.300

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .....	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.300

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .....	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo .....	L. 7.000

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate .....	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine ciascuna .....	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive .....	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata .....	L. 4.000

*N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.*

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .....	L. 295.000
Abbonamento semestrale .....	L. 160.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.300

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disgiunti, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA  
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



\* 4 1 1 2 0 0 0 9 9 2 9 2 \*

L. 11.700